

83.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
<i>ATTI DI INDIRIZZO:</i>		Lomuti	4-00794 2485
<i>Mozioni:</i>		Bonelli	4-00796 2486
Orlando	1-00103 2475	Costa Sergio	4-00800 2487
Quartini	1-00104 2476	Malaguti	4-00803 2488
<i>Risoluzione in Commissione:</i>		Cultura.	
VII e XI Commissione:		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
Mollicone	7-00083 2478	Manzi	5-00665 2489
<i>ATTI DI CONTROLLO:</i>		Economia e finanze.	
Presidenza del Consiglio dei ministri.		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		Foti	5-00662 2490
Ascari	4-00797 2481	Giustizia.	
Serracchiani	4-00802 2481	<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.		D'Alfonso	3-00316 2491
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Rubano	4-00799 2482	Palombi	4-00798 2492
Ambiente e sicurezza energetica.		Infrastrutture e trasporti.	
<i>Interpellanza urgente</i>		<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
<i>(ex articolo 138-bis del regolamento):</i>		Lomuti	3-00317 2493
Braga	2-00121 2483	<i>Interrogazioni a risposta in Commissione:</i>	
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		Marino	5-00659 2494
Zanella	4-00791 2484	Lai	5-00660 2495

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

		PAG.		PAG.
Lai	5-00661	2495	Università e ricerca.	
Manzi	5-00664	2496	<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
			Ricciardi Marianna	3-00318 2503
Interno.			Apposizione di una firma ad una	
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>			interrogazione	2504
Battilocchio	4-00793	2497	Interrogazioni per le quali è pervenuta	
Auriemma	4-00795	2498	risposta scritta alla Presidenza:	
Lavoro e politiche sociali.			Ascari	4-00516 I
<i>Interrogazioni a risposta in Commissione:</i>			Ascari	4-00525 IV
Barzotti	5-00657	2499	Bagnasco	4-00369 VIII
Fossi	5-00663	2499	Bicchielli	4-00451 X
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>			Calderone	4-00336 XI
Ghirra	4-00792	2500	Dori	4-00544 XIII
Salute.			Gianassi	4-00494 XIV
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>			Girelli	4-00408 XVI
Simiani	5-00658	2501	Grippo	4-00432 XIX
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>			Morrone	4-00471 XXI
Morassut	4-00801	2502	Ruffino	4-00398 XXIV
			Scutellà	4-00444 XXVI
			Sottanelli	4-00378 XXVII

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premessi che:

ben lontano dagli annunci di esponenti dell'attuale maggioranza che ipotizzavano misure legislative finalizzate a scongiurare il ritorno alla legge Fornero, le norme in materia previdenziale contenute nella legge di bilancio 2023 si caratterizzano, ad avviso dei firmatari del presente atto, per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica, nonché per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

in questa operazione di tagli alla spesa pensionistica, si distinguono le misure che modificano l'istituto di « opzione donna ». Una misura che, introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, è sempre stata prorogata da tutti i governi che si sono succeduti, a decorrere da quella data;

con le modifiche entrate in vigore dal 1° gennaio, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica alla legge di bilancio, la platea delle lavoratrici che teoricamente potranno accedere ad « opzione donna », scendono drasticamente dalle 17.000 ipotizzate sino al 31 dicembre 2022 a neanche 3.000;

un risultato che è la conseguenza dell'innalzamento dei requisiti anagrafici e della compresenza di restrittivi requisiti:

a) l'assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* grave, o anche un parente o un affine di secondo grado convivente, se i genitori, il coniuge o la parte dell'unione civile della persona con *handicap* grave hanno compiuto settant'anni, sono an-

ch'essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti;

b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) essere stata licenziata o essere dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale;

da subito, tali modifiche hanno destato una vasta eco di critiche sia per gli effetti sociali, sia per segnale politico che ne è scaturito sulla condizione della donna lavoratrice, oltre che per i legittimi dubbi di costituzionalità per quanto concerne la previsione che modula la soglia anagrafica per l'accesso ad opzione donna in ragione della presenza o meno di figli;

di fatto, con la legge di bilancio su « opzione donna » si è operata una manovra per fare cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa;

a distanza di oltre 4 mesi dall'introduzione del nuovo regime e, soprattutto, dopo le tante dichiarazioni di voler rivedere le suddette norme per ripristinare l'originaria disciplina di « opzione donna », nei tanti provvedimenti di urgenza varati dall'Esecutivo, ancora non ha trovato spazio una misura di giustizia sociale quale l'abrogazione delle citate norme della legge di bilancio che, di fatto, hanno reso quasi « irrilevante » tale possibilità di uscita pensionistica per le lavoratrici,

impegna il Governo

1) ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare l'istituto di « opzione donna » nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.

(1-00103) « Orlando, Braga, Serracchiani, Laus, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Scotto ».

La Camera,

premessi che:

è una evidenza scientifica conclamata che l'ambiente sia oggi un determinante fondamentale per il benessere psicofisico e quindi per la salute delle persone e delle popolazioni;

le patologie legate ad agenti ambientali sono in continuo aumento ed è ormai diffusamente dimostrato che molte malattie croniche hanno la loro eziopatogenesi in cause di tipo ambientale come ad esempio in agenti inquinanti di tipo chimico, metalli pesanti o *elettrosmog*; diversi studi epidemiologici hanno inoltre posto in evidenza correlazioni tra inquinanti ambientali e invecchiamento precoce, obesità, alterazioni neuroendocrine, alterazioni dell'apparato cardiovascolare e dell'apparato respiratorio;

la pandemia da Sars-CoV-2 ha ulteriormente dimostrato come uomo, animali e ambiente siano in una relazione di interdipendenza, con tutte le conseguenze in termini di equità sulla salute laddove è stata la fascia più debole della popolazione a subire drammaticamente l'impatto della pandemia;

gli studi del progetto Pulvirus hanno certificato come le polveri sottili incrementate siano state un *booster* dell'infezione da Sars-CoV-2 amplificando l'attività proinfiammatoria del virus; secondo lo studio dell'Università dell'Insubria ogni punto medio di PM2.5 in più è associato al 5 per cento di casi di COVID-19 in più;

il rapporto « Prevenire le malattie grazie a un ambiente migliore: verso una stima del carico di malattia legato all'ambiente », pubblicato nel 2016 dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), rappresenta il contributo miliare sul tema delle patologie ambientali poiché declina le risultanze di un imponente studio sull'insorgenza di una vasta gamma di patologie, studio condotto attraverso la revisione sistematica della letteratura scientifica ed oltre 100 interviste ad esperti internazionali;

dal predetto studio emerge che l'ambiente incide in misura significativa su oltre l'80 per cento di alcune patologie, la cui rilevanza potrebbe essere sensibilmente ridotta attraverso una politica ambientale adeguata e interventi mirati; tra le patologie ambientali che presentano la mortalità più elevata vi sono le malattie cardiovascolari, le malattie diarroiche, le infezioni del tratto respiratorio inferiore, il cancro e la broncopneumopatia cronico-ostruttiva;

dal rapporto dell'Oms emerge altresì che:

circa il 24 per cento di tutte le malattie nel mondo è dovuto all'esposizione a fattori ambientali;

più del 33 per cento delle malattie nei bambini al di sotto dei 5 anni è dovuto a fattori ambientali;

prevenire l'esposizione a questi fattori di rischio salverebbe circa 4 milioni di vite all'anno solo fra i bambini, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo;

ogni anno sono più di 13 milioni i decessi per cause ambientali che si potrebbero altrimenti prevenire;

nei Paesi più poveri, quasi una morte su tre è dovuta a fattori ambientali;

più del 40 per cento dei decessi per malaria e circa il 94 per cento di quelle per malattie diarroiche (due dei principali *killer* nel mondo) potrebbero essere prevenuti con una politica ambientale adeguata;

i fattori di *stress* ambientali sono responsabili per il 12-18 per cento di tutti i decessi nei Paesi della Regione Europea dell'Oms e l'inquinamento dell'aria rappresenta il principale fattore di rischio ambientale per la salute umana, risultando associato a malattie cardiache, ictus, malattie polmonari e cancro ai polmoni;

in Europa, come ricorda anche la Commissione europea nell'ambito del Piano di azione « Verso l'inquinamento zero per aria, acqua e suoli », un decesso su otto è connesso all'inquinamento ambientale; nel 90 per cento dei casi, a causare i decessi sono le malattie croniche, tra le quali so-

prattutto i tumori e le patologie cardiovascolari e respiratorie: si stima che l'inquinamento atmosferico provochi – da solo – fino a 400.000 morti premature all'anno;

L'inquinamento atmosferico è senza dubbio il principale fattore di rischio ambientale per la salute, tuttavia, parlando di ambiente e salute, occorre sottolineare come anche il cambiamento climatico abbia intensificato i rischi per la salute legati a disastri, eventi estremi, disponibilità idrica, sicurezza alimentare e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di origine infettiva (vettori patogeni, acqua e cibo contaminati); a riguardo, sempre l'Oms, stima oltre 250 mila decessi annui in più nel mondo a causa del cambiamento climatico per il periodo 2030-2050, che riguarderanno soprattutto i sottogruppi più vulnerabili, con un aumento delle disuguaglianze di genere, della marginalizzazione sociale ed economica, dei conflitti e delle migrazioni;

la Dichiarazione di Ostrava della sesta Conferenza interministeriale ambiente e salute (Oms 2017) indica, tra i punti cruciali su cui deve svilupparsi la strategia ambiente e salute per i prossimi anni, « la necessità di sviluppare azioni di sistema, intersettoriali, che mettano al centro la prevenzione, ponendo la massima attenzione ai settori più svantaggiati; l'importanza della condivisione delle responsabilità con tutti i livelli di governo, da quello internazionale e nazionale a quelli locali, coinvolgendo i cittadini e i portatori di interesse con azioni estese sul territorio, dentro e fuori i propri confini e proiettate su scale temporali lunghe »;

in questa ottica si colloca l'approccio *One Health*, un modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse e sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema sono legate indissolubilmente: tale approccio è riconosciuto ufficialmente quale strategia rilevante per raggiungere la salute globale perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell'intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l'ambiente in cui vivono,

considerando l'ampio spettro di determinanti che da questa relazione emerge;

per un'efficace azione di contrasto alle malattie ambiente-correlate occorre potenziare, integrare e rendere pienamente operativi i sistemi di sorveglianza e i registri già indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (« Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie ») e occorre potenziare la capacità di agire sul territorio con indagini sul campo e di monitorare in tutte le aree del Paese l'attività delle strutture territoriali con valutazioni di *performance* e di esito;

la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione » non è ancora stata attuata, sottraendo dati preziosi che potrebbero consentire di definire rapidamente criticità sanitarie legate all'ambiente di una determinata popolazione o globali;

secondo Ecba project le esternalità ambientali in Italia causano un danno alla salute di oltre 48 miliardi di euro all'anno; la stessa Agenzia europea ambientale stima dati simili per le aree con qualità dell'aria più scarsa; in sostanza ogni anno circa un terzo della spesa sanitaria globale (pubblica e privata in Italia) dipende da fattori ambientali e non è sostenibile proseguire con la richiesta agli operatori sanitari di più ore lavorate e più anni di vita lavorativa;

nell'ambito delle ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come declinate del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è prevista l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Snps) allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie

acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e delle zoonosi;

la legge 3 agosto 2022, n. 129, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura, a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati « Irccs »,

impegna il Governo:

- 1) a promuovere il riconoscimento di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, specializzati nelle patologie ambientali, in coerenza con le esigenze di prevenzione, controllo e cura delle patologie correlate all'ambiente, nel quadro di iniziative volte a favorire la massima diffusione di centri pubblici di ricerca per approfondire la conoscenza dei vari « determinanti ambientali » delle patologie, anche in rapporto alle specificità territoriali;
 - 2) a promuovere con ogni strumento utile, anche in collaborazione con le università, il potenziamento dell'attività di studio e ricerca per l'identificazione, misurazione e prevenzione dell'impatto di fattori ambientali sulla salute, anche incrementando adeguatamente le risorse finanziarie da destinare a tal fine.
- (1-00104) « Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo ».

Risoluzione in Commissione:

Le Commissioni VII e XI,

premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, il trattamento pensionistico spettante a coloro che siano iscritti alla gestione speciale del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (istituita presso l'Inps a seguito della soppressione dell'Enpals in virtù dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, con-

vertito con la legge n. 214 del 2011), si compone di una « quota A » e di una « quota B »;

nei termini delineati dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992: la « quota A » corrisponde « all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile » (articolo 13, lettera *a*), del decreto legislativo n. 503 del 1992); la « quota B » corrisponde invece « all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 », che viene liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal decreto legislativo n. 503 del 1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (articolo 13, lettera *b*), decreto legislativo n. 503 del 1992);

centinaia di pensionati del settore dello spettacolo hanno fatto ricorso al tribunale perché prima l'Enpals, e poi l'Inps, hanno liquidato la Quota B della pensione in un importo inferiore a quello dovuto per legge;

dal 2014 in poi i tribunali e le corti di appello di tutta Italia hanno rilevato l'errore di interpretazione e di applicazione della normativa di settore e hanno condannato l'Inps a riliquidare i vari trattamenti pensionistici;

incredibilmente, la Corte di cassazione, con la prima sentenza pronunciata sul punto – sentenza 29 dicembre 2022, n. 38018 – ha ribaltato la situazione, contraddicendo tutti i magistrati intervenuti sinora sulla questione;

la materia del contendere ha riguardato, dunque, la determinazione della « quota B », corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi al 1° gennaio 1993, e, in specie, la questione se

debba permanere anche per la « quota B » il limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971;

secondo quanto stabilito nelle precedenti pronunce giurisdizionali prima della recente sentenza della Suprema Corte — e a parere dei sottoscrittori della presente risoluzione — il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opererebbe per la sola « quota A », mentre non sarebbe più in vigore per la « quota B » della pensione, che sarebbe regolata esclusivamente dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, provvedimento che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 335 del 1995, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo;

il predetto articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 — nel disciplinare il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della « quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 » — dispone che si applichi un'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento « sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312 » (articolo 4, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo n. 182 del 1997), mentre le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite « sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 » (articolo 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 182 del 1997);

dal momento che il citato articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 non contiene alcun richiamo al limite massimo di cui all'articolo 12, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, ma prevedendo

piuttosto un rinvio al diverso limite della retribuzione annua pensionabile valevole per l'A.G.O. (ancorché con l'adozione di un diverso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2 per cento e con la precisazione che le quote di retribuzione giornaliera pensionabile superiori a tale limite sarebbero state computate secondo le aliquote di rendimento decrescenti previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992), la quota B della pensione non può esser calcolata adottando il precedente limite di retribuzione giornaliera pensionabile, fissato in lire 315.000 e soggetto a rivalutazione annuale;

l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte ad avviso dei firmatari del presente atto pone il problema della legittimità costituzionale dello stesso articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto viola i criteri direttivi della legge delega n. 335 del 1995;

la sentenza della Cassazione colpisce gravemente un settore, quale quello della cultura, già altamente messo a rischio dalla pandemia e che con grande sforzo sta cercando di riprendersi;

la categoria di lavoratori dello spettacolo si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l'accesso alle prestazioni, pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con carattere di professionalità;

l'articolo 9 della Costituzione riconosce alla cultura la valenza di elemento costitutivo e identitario della Repubblica, esprimendo sotto forma di principio giuridico ciò che è intrinsecamente connaturato nella coscienza civile comune della Nazione;

nonostante la Costituzione affermi con forza il valore della cultura e il diritto alla cultura, negli ultimi due decenni sono stati costantemente ridotti gli investimenti pubblici per la cultura e per

lo spettacolo in particolare, dimostrando scarsa attenzione per le peculiari dinamiche del lavoro nel mondo dello spettacolo e per le specifiche esigenze di tutela previdenziale dei lavoratori del comparto;

troppo spesso il settore culturale viene, invece, nei fatti, considerato un fattore marginale nel processo di sviluppo complessivo della società e scarsa attenzione viene riservata dalle istituzioni alle specifiche dinamiche del lavoro e del sistema previdenziale di chi lavora nel comparto dello spettacolo, come dimostra la notevole frammentazione della disciplina legislativa e giurisprudenziale del settore;

i percorsi professionali dei lavoratori dello spettacolo, caratterizzati da necessaria mobilità, non programmabilità, discontinuità e intermittenza, non hanno finora trovato un inquadramento apprezzabile in un sistema di protezione sociale che garantisca prestazioni apprezzabili in termini di *welfare*;

occorre riconoscere il valore sociale del lavoro culturale ed artistico nonché l'impatto positivo del settore dello spettacolo sul territorio in termini economici, di benessere dei cittadini, di sviluppo e di coesione sociale come emerso anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo svolta dalle commissioni VII e XI nel corso della XVIII legislatura;

appare necessario affrontare il tema più generale della condizione dei lavoratori del settore dello spettacolo, con riguardo, tra l'altro, alla loro situazione economica, alle prospettive previdenziali, alle tipologie contrattuali che più li riguardano, alla frequenza e alle forme del lavoro irregolare che li interessa, al rischio della disoccupazione, ai rapporti con la committenza, ai ritmi e alle condizioni di lavoro, alle aspettative legate al lavoro, alla formazione e alle competenze, come già previsto anche nella legge delega sullo spettacolo luglio 2022, n. 106, anch'essa

esaminata dalle commissioni riunite VII e XI nel corso della XVIII legislatura,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative di carattere normativo, anche coinvolgendo l'Inps, in relazione all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di chiarire che tale norma – che detta una disciplina completa ed esaustiva per la liquidazione della quota B della pensione – prevede, per tale quota, che le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 si applichino su tutta la contribuzione versata con il solo limite della retribuzione imponibile e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al tetto pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece per la liquidazione della sola quota A;

a definire e realizzare, su un piano più generale, un quadro organico degli interventi pubblici a sostegno del settore della cultura che preveda l'integrazione di tutti gli strumenti già previsti o da porre in essere in attuazione della legge delega n. 106 del 2022;

a prestare particolare attenzione all'analisi delle molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare e uniformare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo;

ad adottare iniziative al fine di contrastare la tendenza più recente rappresentata dal calo del potere di acquisto della retribuzione di tali lavoratori e dalla riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per l'arte e la cultura e da un più generale calo degli investimenti nel settore.

(7-00083) « Mollicone, Rizzetto ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interrogazioni a risposta scritta:*

ASCARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si legge sulla stampa *online*: « La Presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita parte civile nell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, nata dall'inchiesta quattro sulla strage di piazza della Loggia a Brescia, ma soltanto perché non informata con tempestività. Dunque lo farà nei prossimi giorni. Quarantanove anni dopo la strage, si torna in aula per cercare nuovi pezzi di verità sull'esplosione di una bomba nascosta in un cestino di rifiuti in piazza della Loggia, a Brescia, che provocò 8 morti e 102 feriti. Davanti alla giudice Francesca Grassani si è aperta l'udienza preliminare nell'ambito dell'indagine *quater* sulla strage del 28 maggio 1974 che ha visto emergere come possibili esecutori dell'attentato le figure dei neofascisti veronesi Marco Toffaloni e Roberto Zorzi »;

sempre secondo quanto si apprende dalla stampa *online*, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha affermato che « La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto nessun avviso riguardante la fissazione dell'udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la strage di piazza della Loggia Brescia. Per questo, l'Avvocatura dello Stato, su mandato della stessa Presidenza del Consiglio, chiederà al Gup di Brescia la rimessione in termini ai fini della costituzione di parte civile, che seguirà non appena la rimessione sarà concessa » —:

se il Governo intenda chiarire i fatti di cui in premessa e se intenda confermare la notizia secondo la quale la Presidenza del

Consiglio dei ministri si costituirà parte civile nel processo per la strage di Brescia.

(4-00797)

SERRACCHIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il « Giorno del ricordo », il 10 febbraio, è stato istituito con la legge 30 marzo 2004, n. 92, con un sostegno trasversale in Parlamento, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e la difficile storia del confine orientale;

un riconoscimento delle istituzioni tardivo, ma giusto per tutte le vittime che, come ha ricordato recentemente il Presidente Mattarella, hanno subito « vessazioni e violenze dure, ostinate, eccidi e stragi e, successivamente, l'epurazione attraverso l'esodo di massa. Un carico di sofferenza, di dolore e di sangue, per molti anni rimosso dalla memoria collettiva e, in certi casi, persino negato. Come se le brutali vicende che interessarono il confine orientale italiano e le popolazioni che vi risiedevano da secoli rappresentassero un'appendice minore e trascurabile degli eventi della fosca epoca dei totalitarismi o addirittura non fossero parte della nostra storia. »;

vale la pena ricordare che, nel luglio 2020, il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor si sono tenuti per mano a Trieste davanti alla foiba di Basovizza;

diversi italiani che si trovavano a risiedere nei territori ceduti dalla ex Jugoslavia — e di cui oggi sopravvive un numero esiguo di persone — hanno subito, da parte delle autorità jugoslave di allora, persecuzioni e deportazioni anche per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana e per i quali a tutt'oggi non è previsto alcun riconoscimento simbolico ed economico;

i Governi delle Repubbliche della Slovenia e della Croazia hanno provveduto a

risarcire i propri cittadini per le persecuzioni politiche subite durante la medesima vicenda storica;

il nostro Paese non si è fatto carico, in modo esaustivo, di tale problema, che ormai riguarda poche decine di persone e che potrebbe concernere almeno, come proposto da disegni di legge presentati in Parlamento, il riconoscimento della copertura previdenziale per i periodi di deportazione o persecuzione —:

quali iniziative intenda adottare il Governo affinché sia assicurata la copertura previdenziale per i periodi di deportazione e persecuzione sofferti da questi ormai pochi cittadini superstiti, ciò anche a titolo di parzialissimo riconoscimento morale del sacrificio loro imposto solo per aver scelto di mantenere la cittadinanza italiana.

(4-00802)

* * *

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta scritta:

RUBANO. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

nell'aprile 2022 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'associazione temporanea di imprese (Ati) Filiera Latte Trasformato Dop, composta da 32 aziende del settore del latte bufalino e vaccino, hanno sottoscritto un contratto di filiera ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (articolo 66), come integrata dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (articolo 63);

il decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha stabilito criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e dei contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi;

i contratti di filiera sono finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento integrati a carattere interprofessionale e avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale anche multiregionale;

l'Ati proponente ha presentato nel gennaio 2018 domanda di accesso alle agevolazioni attraverso la presentazione di un contratto di filiera, che si sviluppa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Puglia ed ha tra gli obiettivi principali il consolidamento e l'accrescimento della capacità competitiva delle singole imprese coinvolte, offrendo un sistema integrato di qualificazione produttiva e di relazione col mercato tale da garantire una tenuta ed un incremento del reddito dell'allevatore di base;

le finalità sono volte al miglioramento del livello di competitività degli operatori coinvolti, alla sostenibilità economica degli allevamenti, all'ammodernamento dei fattori della produzione di filiera, alla promozione dell'innovazione di processo e di prodotto, alla maggiore qualità del prodotto e tracciabilità lungo le fasi produttive, alla sostenibilità ambientale degli interventi;

il Ministero ha approvato il Programma con nota prot. n. 0279592 del 17 giugno 2021; l'Ati ha presentato al Ministero il 14 gennaio 2022 una proposta definitiva, approvata con provvedimento ministeriale prot. n. 0091955 del 25 febbraio 2022. Nella Proposta definitiva sono risultati ammissibili alle agevolazioni investimenti per complessivi euro 48.061.916 milioni di euro, finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) e dal fondo rotativo per il sostegno alle imprese (Fri) e, per 13,2 milioni di euro da un finanziamento bancario;

decorso un anno dalla sottoscrizione, non si ha notizia degli esiti contrattuali —:

quale sia lo stato di attuazione del contratto di filiera indicato in premessa, per quanto riguarda l'iter burocratico in-

terno al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e quali siano i motivi di ritardo nella realizzazione dell'intervento. (4-00799)

* * *

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della salute — per sapere — premesso che:

il lupo è una specie rigorosamente protetta dalla normativa internazionale (Direttiva «*Habitat*» CEE 1992/43, Convenzione di Berna) e nazionale (legge n. 157 del 1992, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997);

su incarico del Ministero dell'ambiente l'Ispra ha realizzato un progetto di monitoraggio del lupo su scala nazionale i cui dati pubblicati a maggio del 2022, hanno confermato che negli ultimi decenni la specie si è espansa naturalmente in gran parte dell'Italia;

scopo del monitoraggio, svolto tra ottobre 2020 ed aprile 2021, era quello di fornire, attraverso i dati raccolti e la rete creata, un supporto a enti locali e parchi nazionali per una corretta conservazione del lupo e per mitigare i conflitti di questo predatore con le attività dell'uomo;

nella campagna di campionamento, svolta da una rete di 3000 persone, opportunamente formate e appartenenti a 20 parchi nazionali e regionali, 19 regioni e provincie autonome, 10 università e musei, 5 associazioni nazionali (Aigae, Cai, Legambiente, Lipu, Wwf Italia), 34 associazioni locali, 504 reparti del Comando le unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, sono stati raccolti 24.490 segni di presenza della specie;

sulla base del monitoraggio Ispra è emerso che un numero stimato intorno ai 950 esemplari di lupi si muove nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola. Complessivamente in Italia si stima la presenza di circa 3300 lupi;

dalle analisi genetiche condotte sui campioni raccolti nell'area peninsulare sono stati identificati geneticamente 513 individui di lupo. Il 72,7 per cento non ha mostrato ai marcatori molecolari analizzati alcun segno genetico di ibridazione recente o antica con il cane domestico, l'11,7 per cento mostrava segni di ibridazione recente con il cane domestico, il 15,6 per cento hanno mostrato segni di più antica ibridazione;

in Italia, inoltre, si stimano, fonte Ministero della salute, tra i 500-700 mila cani randagi. Un dato destinato a salire visto l'aumento esponenziale dei cani catturati e rinchiusi in strutture *ad hoc*;

in Europa, la potenziale ibridazione con il cane (*Canis lupus familiaris*) rappresenta una tra le principali minacce per la conservazione del lupo. L'ibridazione lupo \times cane determina l'introduzione di geni non adattativi nella popolazione selvatica e può modificare l'identità genetica e, conseguentemente, l'ecologia, la morfologia, il comportamento, gli adattamenti, mettendo in pericolo il patrimonio genetico evoluto nel corso dei millenni e che ha permesso al lupo di sopravvivere e di adattarsi al mutamento delle condizioni ambientali;

la presenza di cani inselvatichiti e di ibridi in molte realtà rurali sta diventando insostenibile anche in virtù del fatto che l'eventuale predazione di bestiame non viene risarcita poiché non può essere accertato con sicurezza che sia avvenuto per responsabilità del lupo. Gli stessi veterinari che vengono interpellati in caso di danno non riescono a distinguere la causa della morte degli animali in quanto non si è in grado di distinguere se l'aggressione sia imputabile al lupo od al cane inselvatichito;

in totale, in riferimento al periodo 2015-2019, secondo Ispra, sono stati rac-

colti dati relativi a 17.989 eventi di predazione accertati, per una media di circa 3.597 eventi ogni anno. L'andamento temporale degli eventi di predazione a livello nazionale ha mostrato una generale tendenza all'aumento con un numero di eventi di predazione accertati del +23,5 per cento;

a seguito dei 17.989 eventi di predazione totali, sempre secondo Ispra, sono stati registrati come predati un totale di 43.714 capi di bestiame, per una media di circa 8.742 capi ogni anno;

le somme concesse a titolo di indennizzo durante il periodo 2015-2019 sono risultate in totale pari a euro 9.006.997 per una media di euro 1.801.367 annui. Gli importi erogati a titolo di indennizzo si riferiscono al 77 per cento degli eventi di predazione, poiché nel restante 23 per cento nessun'informazione era disponibile riguardo ad eventuali compensazioni economiche del danno;

non sempre tutti gli allevatori colpiti dal danno fanno richiesta di indennizzo. Ciò può essere dovuto al fatto che alcune regioni legano l'erogazione dell'indennizzo alla presenza di misure di prevenzione, ma anche ai lunghi tempi di attesa per l'erogazione degli indennizzi con grandi differenze tra le diverse regioni;

i risultati, secondo Ispra, indicano però una chiara scala di priorità nel mettere in atto azioni necessarie a ridurre l'impatto del lupo sul comparto zootecnico soprattutto nelle aziende con danni ingenti e cronici, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli allevatori più a rischio, ridurre le spese per indennizzi a carico delle amministrazioni, e prevenire il conflitto tra la conservazione del lupo e la zootecnia;

a preoccupare gli allevatori sarebbero proprio le conseguenze che le predazioni di lupi hanno sulla filiera casearia: gli animali aggrediti riducono la produzione di latte, che solitamente viene trasformato in formaggio, provocando grosse perdite economiche e mettendo a rischio le realtà occupazionali dell'area;

l'incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi e cani inselvatichiti agli

allevamenti, in molte regioni del nostro Paese, sta causando un inasprimento della tensione sociale, soprattutto tra le imprese e gli addetti interessati. Tale fenomeno assume quindi i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte dello Stato e delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere misure di prevenzione e di contrasto —:

quali iniziative urgenti intendano intraprendere i Ministri interpellati, anche di concerto con gli enti locali e le regioni coinvolte, al fine di introdurre, sulla base del monitoraggio dell'Ispra, gli strumenti più idonei a garantire un giusto equilibrio tra la presenza del lupo e quella degli allevatori, per salvaguardare al tempo stesso le attività di reddito per le comunità locali e la conservazione e la valorizzazione delle peculiarità faunistiche ed ambientali del territorio;

quali iniziative urgenti, sempre in relazione a quanto esposto in premessa, stiano promuovendo i Ministri interpellati per prevenire e contrastare il fenomeno dell'ibridazione lupo-cane, quali siano stati fino ad oggi i risultati ottenuti e quali misure si intenda adottare per arrivare all'eradicazione dei cani inselvatichiti.

(2-00121) «Braga, Vaccari, Simiani, Amendola, Curti, Di Sanzo, Forattini, Fossi, Lai, Marino, Andrea Rossi, Stumpo, Zingaretti, Ferrari, Ghio».

Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere — premesso che:

la missione 2 del PNRR, relativa alla transizione ecologica, prevede la piantumazione di 6,6 milioni di alberi nelle 14 città metropolitane entro la fine del 2024;

la spesa totale destinata al piano di forestazione (che, oltre alla piantumazione, comprende anche monitoraggio, cura e sostituzione delle fallanze, ovvero la mancata germinazione) è di 330 milioni di euro, così

divisi: 74 milioni per la piantumazione di un milione e 650 mila piante nel 2022, altri 74 milioni per l'annualità in corso e il medesimo numero di arbusti e 139 milioni per interrare 3 milioni e 300 mila piante nel 2024;

il bando pubblicato dal Mase stabilisce sia le caratteristiche degli alberi (specie autoctone, certificate e coerenti in senso ecologico e biologico con la vegetazione dell'area), sia le caratteristiche delle aree, le quali, affinché siano ammissibili al progetto, devono essere di almeno 30 ettari per i comuni con alta o media densità di popolazione, di almeno 50 ettari per i comuni classificati come rurali o scarsamente popolati. Inoltre, le aree per il rimboschimento devono rispettare i seguenti requisiti:

trovarsi su terreni dove i comuni abbiano responsabilità giuridica (quindi pubblici);

essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento;

interessare la messa a dimora di almeno quattro specie arboree e quattro specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale;

prevedere un piano di coltivazione di 5 anni basato su sostituzione delle falanze, irrigazione ordinaria e straordinaria, protezione del postime, sfalcio e taglio della flora spontanea;

nel di piano di forestazione nell'ambito del PNRR, le specie sia arboree che arbustive previste dagli interventi sono complesse e di quantità molto elevata. Questo comporta oggettive difficoltà di reperimento all'interno del sistema vivaistico nazionale e, pertanto, si rischia di non raggiungere gli obiettivi del PNRR e di perdere conseguentemente i relativi finanziamenti;

il 16 marzo 2023, la Corte dei conti ha pubblicato una delibera con la quale evidenzia diverse criticità del progetto e non esclude che una buona parte dei fondi resti inutilizzato;

nella delibera della Corte dei conti è emerso il problema della natura del materiale forestale da mettere a dimora poiché, in seguito alle analisi sviluppate in seno alla cabina di regia (composta dal Comando dei carabinieri forestali Cufa, Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Istat e Ciribises, il centro universitario sulla biodiversità dell'università Sapienza di Roma), è emerso che il materiale di propagazione risulterebbe disponibile in quantità insufficiente a coprire i fabbisogni;

sembra che, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, siano stati piantati anche dei semi in vivaio oltre alle piante, per garantire l'impiego di sole specie autoctone;

la delibera della Corte dei conti ha specificato che: « Emergono dubbi e perplessità sull'equiparazione della piantumazione di piante o semi ». Alla base del dubbio c'è l'interpretazione della parola « *planting* » fatta dal Ministero (che nell'allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea sarebbe associato alla parola « *trees* », riferita solo agli alberi);

i magistrati esortano quindi il Mase a chiarire la questione con la Commissione europea e, in caso di approvazione, a comunicare i tempi del trasferimento dal vivaio al terreno –:

quali siano stati finora gli ostacoli che hanno impedito il raggiungimento del *target* previsto ad oggi;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di raggiungere gli obiettivi della Missione 2 del PNRR il cui scopo finale è tutelare il territorio, la risorsa idrica, salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio;

se i rilievi fatti dalla Corte dei conti siano stati chiariti con la Commissione europea. (4-00791)

LOMUTI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere — premesso che:

nell'area di San Sago, frazione del comune di Tortora (Cosenza), è presente un

impianto di lavorazione di rifiuti pericolosi;

il territorio è quello della Valle del Noce, ai confini tra Basilicata e Calabria, attraversato dall'omonimo fiume che nasce dal Monte Sirino e dopo un percorso molto breve, sfocia nelle acque calabre del Mar Tirreno tra la famosa località di Maratea (Potenza) (chiamata « la perla del Mediterraneo ») e la fascia settentrionale del litorale tirrenico, denominata la « Riviera dei cedri », entrambe ad alta vocazione turistica. Il suddetto impianto, inizialmente pubblico, nasceva circa 30 anni fa per il trattamento dei reflui urbani comunali;

successivamente, è stato convertito a impianto privato e gestito prima da « LA RECUPERI S.R.L. », poi dalla « ECOLOGICA 2008 S.R.L. », in prosieguo incorporata dalla « Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. »;

l'impianto dovrebbe trattare svariate tipologie di rifiuti speciali liquidi e fangosi provenienti dall'industria tessile, chimica, meccanica, conciaria, da macelli, lavanderie industriali, tintorie, stamperie, nonché percolati da impianti di discarica;

nel tempo ha avuto una radicale modifica della sua destinazione d'uso, tant'è che con Aia del 2009 l'impianto è stato autorizzato a trattare rifiuti riferiti a 322 codici Cer, molti dei quali pericolosi. Ad oggi non si è tenuta la Conferenza dei servizi per riesaminare l'Aia. La regione Basilicata, nell'aprile del 2021, ha rilasciato Vinca (valutazione di incidenza ambientale);

secondo quanto consta all'interrogante la regione Calabria ha deciso di non ritenere necessaria l'assoggettabilità dell'impianto alla procedura di valutazione di incidenza appropriata (livello II della procedura sancita dall'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE) e di non procedere, quindi, ad una valutazione dettagliata delle categorie di rifiuti trattabili;

il territorio di San Sago comprende aree a forte presenza turistica, di grande pregio ambientale, interessate da rilevanti siti di interesse comunitario. A poco più di

un centinaio di metri dalla foce del fiume Noce, infatti, si estendono i Sic della regione Basilicata: SIC IT9210155 « Marina di Castrocuoco », IT9210160 « Isola di Santo Ianni e costa prospiciente », IT9210015 « Acquafredda di Maratea »; sulla sponda calabrese, nel comune di Praia a Mare IT9310034 « Isola di Dino », IT9210035 « Fondali Isola di Di no-Capo Scalea »: una successione di *habitat*, di specie animali e vegetali unici in un tratto di costa di pochi chilometri ed al centro della quale il fiume Noce con la qualità delle sue acque condiziona evidentemente la vita degli organismi marini;

l'impianto di depurazione è stato più volte al centro di indagini della magistratura per cattiva gestione che hanno portato anche al sequestro preventivo dell'impianto;

si evidenzia che l'impianto è situato a pochissima distanza dalle acque del comune di Maratea, individuate dal Ministero dell'ambiente per creare un'area marina protetta, avviandone la procedura nella XVIII legislatura;

si evidenzia, infine, che i recenti eventi atmosferici causati dal cambiamento climatico hanno più volte colpito gravemente quei territori, costituendo, quindi, un ulteriore campanello d'allarme sul potenziale rischio di eventuale esondazione dall'impianto, di liquami pericolosi, con effetti catastrofici sull'ambiente —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della questione descritta;

quali iniziative di competenza intenda adottare a riguardo. (4-00794)

BONELLI e PICCOLOTTI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Giove (Terni) ha deciso di vendere ai privati un'area di 3.500 metri quadrati per soli 400 mila euro, con una potenzialità edificatoria di 4.800 metri cubi tra residenziali, commerciali e servizi. L'area sita al centro del Paese è un bene comune a cui la popolazione è profondamente affezionata. In essa

si svolge la vita sociale dei giovesi, poiché oltre ad ospitare un punto ristoro circondato da alberi, essa è adiacente al piccolo parco pubblico, allo spazio giochi attrezzato per bambini e ad un campetto sportivo polifunzionale;

il comitato « Giove non si vende » si è fatto interprete di quanti ritengono che la zona verde deve restare pubblica, perché solo così sarà garantita alla comunità la sua piena fruibilità e la possibilità di un suo sviluppo nell'interesse sociale. A tal fine ha promosso una petizione popolare che in poche settimane ha raccolto 751 firme tra i residenti maggiorenni, un consenso maggioritario considerato che gli aventi diritto al voto sono circa 1.560 e che molti concittadini, pur essendo contrari alla vendita, hanno preferito non esporsi pubblicamente;

giovedì 30 marzo 2023 sono state depositate le firme raccolte e chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto per la discussione ed il voto sulle relative proposte: la revoca della vendita e, in subordine, l'avvio di una consultazione referendaria;

ciò che preoccupa è l'atteggiamento dell'amministrazione che, secondo quanto consta agli interroganti, ha osteggiato da subito il comitato accusandolo di generare allarme sociale e di sobillare la popolazione con false informazioni. Affermazioni gravi, smentite dagli atti pubblici a cui il comitato si è sempre attenuto, dalle dichiarazioni rese in un'assemblea pubblica dall'amministrazione e dai suoi tecnici, ed infine dai primi disegni del progetto di valorizzazione dell'area consegnati alla stampa dal sindaco. Un progetto che prevede ingombranti edifici che non lasciano liberi né spazi verdi né spazi utilizzabili per attività sociali comunitarie;

per l'amministrazione la vendita dell'area sarebbe necessaria per acquistare gli impianti sportivi di proprietà della parrocchia. Un acquisto, però, per cui al 10 marzo 2023 (data dell'assemblea indetta dal sindaco) non esistevano trattative con la parrocchia e con la curia. Circostanza che la

dice lunga sulla inconsistenza della motivazione, considerato che il 19 dicembre 2022 scorso l'area è stata inserita nei beni da vendere nel triennio 2022/2024 con una procedura rapidissima: messa a bando senza la necessaria variante al Prg, che sarà posta a carico dell'acquirente;

sembra del tutto inaccettabile fare cassa a spese di un bene pubblico di così elevata valenza sociale com'è la zona verde e insistere oggi su tale punto ha l'evidente scopo di giustificare (o meglio di imporre) una vendita dell'area contro la volontà della maggioranza della popolazione;

tutto ciò contrasta con le tendenze politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile e di conservazione della biodiversità; si ricorda che l'Italia si è dotata nel 2013 di una legge apposita in materia di verde pubblico (legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

è del tutto evidente agli interroganti che il comune di Giove risulti inadempiente rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, alla disciplina sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi;

di quali elementi dispongano, per quanto di competenza, i Ministri interrogati in merito alla vicenda illustrata in premessa e se ritengano di dover assumere le iniziative di monitoraggio previste dalla legge n. 10 del 2013 e del decreto ministeriale n. 1444 del 1986. (4-00796)

SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO, SANTILLO e CAPPELLETTI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto decreto-legge « Aiuti-quater »), con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza degli approvvigiona-

menti e ridurre le emissioni di gas climalteranti, ha consentito l'aumento della produzione di gas nazionale e il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in siti precedentemente interdetti, al fine di contenere i prezzi per i clienti industriali energivori;

il provvedimento, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, ha esteso, fino al 2024, la possibilità per i concessionari di estrarre per tutta la durata di vita utile del giacimento, a condizione che aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e offrano agli energivori forniture di gas a prezzi calmierati per il tramite del Gse;

per i nuovi volumi di gas estratti, il Gse riconosce ai citati concessionari un prezzo garantito compreso fra 50 e 100 euro al MWh, cioè un prezzo almeno doppio di quello pre-crisi e anche più alto di quello attuale che — malgrado le esportazioni russe molto ridotte e la guerra ancora in corso — è ormai stabilmente sotto i 50 euro al MWh;

attraverso l'adozione di un meccanismo di copertura del rischio finanziario, basato sullo scambio di contratti derivati della durata massima di 10 anni, i produttori, senza dover attendere i mesi o gli anni necessari per estrarre fisicamente nuovo gas dall'Adriatico o dal Canale di Sicilia, possono cedere fin da subito, cioè da gennaio 2023, ad un prezzo definito, grazie a dei contratti derivati legati al gas già disponibile sul mercato;

il Gse « ribalta » gli stessi contratti ai clienti energivori i quali, ovviamente, non avranno interesse a legarsi a un prezzo che, verosimilmente, sarà sempre o quasi più alto di quello di mercato;

quanto sopra evidenzia come i concessionari vengano doppiamente favoriti a scapito dei contribuenti, perché da un lato vedono allentarsi i vincoli sui siti per le estrazioni e dall'altro si vedono riconosciuti un prezzo del gas superiore a quello di mercato —:

se i Ministri interrogati, a tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento,

siano in grado di fornire dati puntuali sul numero dei contratti effettivamente stipulati dal Gse sia con i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi che con i clienti industriali energivori e quali iniziative, ognuno per quanto di propria competenza, intendano adottare per scongiurare il rischio di un danno erariale che, inevitabilmente, si andrebbe a riverberare sui contribuenti. (4-00800)

MALAGUTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere — premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è il programma con cui il Governo gestisce i fondi necessari per la ripresa e il rilancio economico necessario per risanare le perdite causate dalla pandemia. A circa due anni dalla sua presentazione, dopo il periodo in cui alla Presidenza del Consiglio dei ministri si sono succeduti i Presidenti Conte e Draghi, da un primo esame si può affermare che l'attuazione del PNRR è stata limitatissima, registrando una sostanziale inerzia poiché appena il 6 per cento del finanziamento stanziato è stato impiegato e solo l'1 per cento di progetti presentati è stato completato. Stante la situazione descritta, e considerando le scadenze previste per utilizzare i fondi, i tempi disponibili sono limitati e le necessità di recuperare il ritardo è sempre più pressante;

ad aggravare la situazione per la cosiddetta « messa a terra » dei progetti, v'è la carenza di personale amministrativo specializzato negli uffici pubblici, la nota lentezza della burocrazia e i bandi andati deserti per mancanza di imprese disponibili alla realizzazione delle opere;

il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato che alcuni progetti sono « evidentemente » poco realistici ed è necessario spostare risorse su progetti più utili, cantierabili e realizzabili nei tempi dovuti;

da fonti di stampa si apprende che il Governo, consapevole dei gravi ritardi accumulati dai Governi precedenti, sta conseguentemente valutando l'opportunità di adottare un provvedimento — che nei prossimi giorni dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri — proprio per migliorare l'organizzazione della macchina amministrativa in funzione dell'attuazione del PNRR e per individuare garanzie statali a favore delle aziende;

il Ministro Giorgetti si è espresso favorevolmente per la revisione del PNRR e ha già iniziato un'interlocuzione con le competenti istituzioni dell'Unione europea, dedicata proprio alla necessità di apportare le indispensabili modifiche al piano;

nei prossimi anni la tropicalizzazione del clima sarà la grande sfida che l'agricoltura dovrà affrontare, a causa di violenti temporali che per gli ingenti quantitativi di pioggia concentrati in poco tempo metteranno a rischio gli argini dei fiumi, mentre a causa di lunghi periodi siccitosi il « cuneo salino », risalente dal mare dentro gli alvei dei corsi d'acqua, in particolare del fiume Po, rischierà di bruciare migliaia di ettari di coltivazioni agricole, con i consorzi di bonifica chiamati ad interventi sempre più importanti e onerosi —:

se intendano valutare, in caso di revisione dei progetti del PNRR concordata con le competenti istituzioni europee, la possibilità di destinare una parte congrua delle risorse disponibili alla finalità del necessario rafforzamento degli argini di fiumi e torrenti, garantendo la realizzazione delle necessarie e ulteriori misure di contenimento dell'avanzata dell'acqua di mare sui territori coltivati mediante apposite barriere, contemporaneamente realizzando ulteriori invasi di raccolta dell'acqua dolce, da utilizzare per l'irrigazione dei terreni coltivati nei periodi di maggiore siccità. (4-00803)

* * *

CULTURA

Interrogazione a risposta in Commissione:

MANZI. — *Al Ministro della cultura.* — Per sapere — premesso che:

nel febbraio 2022 villa Buonaccorsi di Potenza Picena, in provincia di Macerata, è entrata ufficialmente a far parte del patrimonio dello Stato: il Ministero della cultura, dopo aver esercitato il diritto di prelazione sul bene nel mese di ottobre 2022, ha infatti stanziato 2.290.490 di euro per l'acquisto dell'immobile;

grazie a questa nuova acquisizione la splendida villa potrà essere aperta al pubblico che potrà ammirarne la prestigiosa architettura, gli interni decorati e il giardino all'italiana famoso a livello internazionale;

l'acquisto dell'immobile di Potenza Picena da un fondo privato risponde a un obiettivo di tutela e valorizzazione ambientale storico culturale integrato che deve portare a una nuova fruizione pubblica;

tutti i « grandi progetti » voluti dall'allora Ministro Franceschini sono stati incardinati nella strategia per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale dei territori, ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell'ottica dell'incremento dell'offerta turistico-culturale;

nel giugno 2022 la regione Marche ha deliberato l'avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione di villa Buonaccorsi attraverso il federalismo demaniale culturale che avrebbe dovuto portare all'effettivo trasferimento della dimora storica di Potenza Picena dall'attuale gestione ministeriale a quella regionale con il conseguente coinvolgimento diretto del comune;

in tal senso, dopo l'acquisizione del bene da parte del Ministero, la delibera

regionale – in cui sono contenute le linee generali del programma di valorizzazione culturale del bene – è lo strumento per il passaggio della villa da patrimonio ministeriale a patrimonio regionale;

ad oggi tuttavia, tale procedura non è stata completata, impedendo il raggiungimento di un risultato importante per il territorio: le dichiarazioni pronunciate dal Ministro della cultura, nel corso di un sopralluogo alla struttura, lasciano intendere, ad avviso dell'interrogante, che gli impegni presi saranno disattesi;

la regione ha già stanziato nel proprio bilancio 2,5 milioni di euro per la ristrutturazione e il restauro delle parti della dimora che richiedono un intervento;

il bene deve essere reso nuovamente fruibile al pubblico il prima possibile, almeno nella sua parte esterna –:

se e quando si intenda completare la procedura di federalismo demaniale, dando corso al trasferimento della dimora storica di Potenza Picena dall'attuale gestione ministeriale a quella regionale, con il conseguente coinvolgimento diretto del comune;

quali siano i tempi per la ristrutturazione e il restauro del bene, rendendolo finalmente fruibile dalla cittadinanza e luogo di richiamo anche per il turismo, aprendo le Marche a una dimensione internazionale.

(5-00665)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

FOTI e CONGEDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

con l'approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censiti nelle catego-

rie catastali dei gruppi D ed E: nello specifico, il comma 21 dell'articolo 1 della predetta legge dispone che ai fini della suddetta determinazione si debba procedere attraverso una stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, degli elementi ad essi strutturalmente connessi escludendo, invece, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

una ulteriore novità prevista dal legislatore del 2016 è la possibilità, per gli intestatari di tali immobili, di presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al comma 21, articolo 1 della legge n. 208 del 2015: in sostanza, gli elementi non più oggetto di stima, possono essere scorporati mediante l'introduzione di una particolare dichiarazione di variazione catastale finalizzata alla rideterminazione della nuova rendita catastale;

nella precedente disciplina, contenuta all'interno della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 2012, gli elementi ora esclusi dalla stima dalla legge n. 208 del 2015, concorrevano, al contrario, alla determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali insieme ad altri elementi, quali il valore complessivo della superficie del lotto, il valore complessivo delle costruzioni e delle tettoie, le spese di progettazione e gli oneri finanziari e di urbanizzazione;

una pronuncia molto importante in materia di determinazione della rendita catastale è la sentenza della Corte di cassazione civile n. 24064 del 10 novembre 2006, alla quale gli uffici catastali avrebbero dovuto uniformarsi; secondo tale sentenza il ricorso alla stima diretta doveva essere necessario proprio perché il valore degli impianti doveva essere valutato caso per caso; in altri termini, il valore catastale non doveva limitarsi alla semplice valutazione del fabbricato, bensì doveva comprendere, e conseguentemente distinguere dal resto, anche il valore degli impianti;

il suggerimento giurisprudenziale della Corte di cassazione, però, non essendo stato di fatto recepito dagli uffici catastali, ha portato alla non chiara distinzione, all'interno della valutazione catastale, del valore degli impianti: in sostanza, qualora gli impianti non siano stati separatamente stimati e valutati come voce a sé stante prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2016, ad essi non viene applicata, da parte di alcuni catasti, la nuova normativa di favore prevista dalla stessa, non consentendo, pertanto, alcuna differenziazione e nessuno scorporo;

sul 100 per cento degli immobili speciali con rendite calcolate prima del 2016 infatti, solo il 5 per cento ha una distinta valutazione degli impianti specificata all'interno della valutazione complessiva e può procedere alla variazione catastale;

mentre alcuni uffici direzionali dell'Agenzia delle entrate validano con approvazione *de plano* le variazioni catastali, con conseguente riduzione della rendita catastale, altri uffici, tra cui, secondo quanto consta agli interroganti, quelli di Reggio Emilia, di Modena e di Bologna, rigettano le stesse variazioni nonostante agli immobili interessati potrebbe essere data la possibilità di colmare le lacune ricorrendo a una stima successiva degli impianti, da comunicare agli uffici catastali tramite procedura Docfa, al fine di poter scomputare il valore degli stessi dal valore complessivo e ottenere, di conseguenza, la variazione —:

quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire uniformità di operato dei diversi uffici catastali periferici, e per consentire una stima successiva e separata degli impianti rispetto a quella complessiva, al fine di poter applicare la normativa di favore anche a quegli immobili catastali che non vi hanno adempiuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2016. (5-00662)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

D'ALFONSO, TONI RICCIARDI, CUPERLO, ANDREA ROSSI, LAI, GIRELLI, LAUS, CARÈ e PELUFFO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono tutt'ora operanti in Italia le « case di lavoro », istituite dal codice Rocco con l'intento di favorire, attraverso il lavoro, il reinserimento sociale di persone che hanno commesso reati ed espiato una pena, ma sono ritenute ancora pericolose per la società in quanto delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Gli internati sono, il più delle volte, soggetti con un passato di delinquenza, certo, ma che per motivi di salute mentale o di provenienza sono sempre stati ai margini della società;

con l'ordinamento penitenziario del 1975, il lavoro, insieme alla formazione, viene considerato un elemento essenziale per la « rieducazione del condannato » e l'organizzazione e i metodi del lavoro all'interno degli istituti « devono riflettere quelli del lavoro nella società libera »;

di fatto, al contrario, a considerare la situazione attuale nelle quattro case lavoro presenti in Italia, sembra che nel nostro Paese si possa finire di scontare una pena e diventare ergastolani;

la maggior parte delle case di lavoro sono collocate dentro istituti penitenziari o in ex istituti penitenziari o ex istituti psichiatrici. La casa ha le celle e le celle hanno le sbarre e il lavoro, quando c'è, si limita a quello che garantisce il funzionamento della struttura;

con l'assegnazione ad una casa di lavoro, i periodi di internamento successivi al carcere diventano mesi e anni di parcheggio e di ozio, senza occupazione lavorativa, e la speranza di riprendere una vita normale di contatto con la realtà sociale è quasi nulla, soprattutto per chi non ha famiglia o è stato disconosciuto dai familiari, per chi non ha casa o, per gli stra-

nieri, che spesso non riescono nemmeno a farsi espellere per tornare al loro paese. Per tutti costoro la sola speranza è l'accoglienza in qualche comunità che li accetti gratuitamente;

a popolare la casa di lavoro è una folla di disperati, in una situazione che non permette nemmeno a chi è sano di mente di rimanere tale molto a lungo. Ci sono persone provenienti da ospedali psichiatrici giudiziari, malati di mente, tossicodipendenti, infermi con patologie praticamente incurabili in carcere, gente di strada, persone senza fissa dimora, stranieri senza documenti;

risulta così che le case di lavoro più che luoghi con cui accompagnare un ex detenuto verso il ritorno alla quotidianità diventino un limbo dove si raccoglie la marginalità;

rispetto a tutto questo non si può rimanere indifferenti ed è doveroso dare una risposta sollecita ed efficace a questa sfida di civiltà. Una democrazia fondata sui principi del rispetto della dignità di ogni persona e della solidarietà verso i più deboli, sanciti nella nostra Costituzione repubblicana, non può consentire che venga ancora mantenuto in vita un istituto che altro non è che un ulteriore carcere per chi alle spalle ne ha già tanto;

la casa di lavoro dovrebbe offrire possibilità di rieducazione al contatto con la realtà esterna, indirizzando gli internati ad esperienze più significative e dignitose —:

quali iniziative normative intenda assumere il Ministro interrogato per procedere sollecitamente ad una riforma di questo istituto totalmente inadeguato, per sostituirlo con altre forme, che consentano il reinserimento di queste persone nella società, come ad esempio, comunità di accoglienza dedicate, misure di sicurezza applicate nella libertà vigilata eseguite nei territori di residenza e non in Istituti di pena,

spesso lontani dal luogo dove queste persone hanno affetti o radici. (3-00316)

Interrogazione a risposta scritta:

PALOMBI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il Tribunale ordinario di Velletri, con nota prot. n. 1775 del 20 marzo 2023 inviata al presidente della Corte di appello di Roma e al capo degli ispettori del Ministero della giustizia, ha trasmesso la richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni per gravi e plurime criticità dei servizi amministrativi;

gli uffici del giudice di pace svolgono un'importante funzione di servizio per i cittadini, essendo strutture periferiche e di prossimità rappresentano per la collettività la giustizia più vicina e immediata rafforzando il senso di sicurezza e di tutela da parte delle istituzioni statali;

l'ufficio del giudice di pace di Segni ha competenza sul territorio dei comuni di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignana, Gorga, Montelanico, Segni e Valmontone con un bacino di circa 59.000 abitanti e la sua soppressione priverebbe del servizio di giustizia un'utenza considerevole creando un disservizio non solo ai cittadini che dovranno recarsi presso altri uffici giudiziari, ma anche agli addetti ai lavori (avvocati, personale amministrativo e giudiziario);

occorre rilevare che le iniziative intraprese fino a oggi dagli enti locali interessati e in particolare dal comune di Segni per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace non sono state ritenute sufficienti dal presidente del Tribunale di Velletri che con la suddetta nota ne ha annunciato la prossima chiusura; è necessario pertanto che venga messo in atto un intervento risolutivo —:

se il Ministro interrogato, per quanto in premessa rappresentato, ritenga necessario adottare iniziative di competenza, favorendo il coordinamento tra gli enti locali interessati e il tribunale competente, tesi a garantire il funzionamento dell'ufficio del

giudice di pace di Segni al fine dell'idoneo espletamento del servizio del suddetto presidio di giustizia. (4-00798)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

LOMUTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con delibere n. 1/2022 e n. 35/2022, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

nell'ambito dei 164 interventi locali di immediato avvio dei lavori, figuravano interventi relativi alla viabilità delle province di Potenza e Matera;

a seguito di specifica richiesta, indirizzata alla provincia di Potenza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il tramite della regione Basilicata, l'ente provinciale ha provveduto a trasmettere la scheda con il relativo elenco delle strade approvato nella competente Commissione Consiliare (III Comm.);

si tratta di un elenco di strade, redatto sulla base delle segnalazioni dei funzionari provinciali, secondo priorità segnalate dagli uffici preposti in ordine alla sicurezza stradale e agli altri consueti criteri di riferimento;

tuttavia, in data 16 dicembre 2022, l'assessore alle infrastrutture e mobilità della regione Basilicata, Donatella Merra, trasmetteva una scheda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inespugnabilmente modificata rispetto agli interventi segnalati dalla provincia di Potenza, inserendo addirittura strade non provinciali, rendendo praticamente impossibile l'utilizzo di tali fondi per violazione delle norme in materia;

la stessa determinazione degli importi, inoltre, risulta priva di fondamenti tecnici dal momento che la scheda redatta dall'ente regionale (che ha sostituito quasi per intero quella provinciale) elenca arterie provinciali e importi privi di perizie/stime specifiche, atte a garantire la stessa realizzazione degli interventi;

in data 29 dicembre 2022, il presidente della provincia di Potenza, Christian Giordano, trasmetteva nuovamente alla regione Basilicata le schede corrette con gli interventi programmati dalla terza commissione consiliare provinciale, chiedendo di inoltrarle al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento. La richiesta purtroppo restava senza riscontro;

in data 27 gennaio 2023, con nota prot. 18586, l'assessore Merra inviava una nuova nota al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confermando gli interventi segnalati dal suo ufficio, senza averne competenza e senza considerare gli interventi effettivamente programmati e segnalati dall'ente deputato, cioè la provincia di Potenza;

il presidente Giordano, con nota dell'8 marzo 2023, scriveva all'assessore regionale Merra e per conoscenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando le schede degli interventi redatte e approvate dalla suddetta Commissione provinciale, chiedendo spiegazioni sulle modifiche attuate dalla regione e ribadendo che detti comportamenti, oltre che gravi e illegittimi — in quanto violano le competenze attribuite «*ex lege*» alla provincia di Potenza in tema di viabilità — risultano del tutto inopportuni. Nella stessa nota, tra l'altro, è stato evidenziato come la regione Basilicata indirizzasse i finanziamenti quasi esclusivamente verso una sola area della provincia di Potenza, non tenendo conto degli interventi urgenti da effettuare, adeguatamente motivati e individuati sulla base di presupposti di natura tecnica;

nonostante ciò, in data 16 febbraio 2023, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti

internazionali del Ministero, ha trasmesso la determina n. 1765 dell'8 febbraio 2023 (coincidenza, lo stesso giorno in cui la provincia ha chiesto spiegazioni a regione e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), registrata dal MEF-UCB al n. 183, avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse del Fondo dello sviluppo e la coesione – anticipazioni 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 1 del 2022, richiamando la scheda formulata dalla regione Basilicata e non quella redatta dall'ente competente (cioè la provincia di Potenza);

lo stravolgimento delle istanze inoltrate dalla provincia di Potenza e non recepite dalla regione Basilicata (e di conseguenza anche dal Ministero competente), potrebbero determinare l'impossibilità di avviare le procedure stabilite entro il termine prefissato, rischiando di avere effetti nefasti sulla viabilità provinciale (tra cui la perdita dei finanziamenti) e quindi sulle comunità della provincia di Potenza;

l'ente provincia, sulla base della Costituzione, ha pari dignità degli altri organi dello Stato ed esercita competenze normativamente fissate dalla legge n. 56 del 2014 che non possono essere avocate da altro organo o ente dello Stato, se non nei casi previsti dalla legge –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le iniziative, per quanto di competenza, che intende promuovere il Ministro interrogato per giungere alla risoluzione immediata della questione rappresentata. (3-00317)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

MARINO, PROVENZANO, LAI, BARBAGALLO e IACONO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 prevede che « la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a

rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità »;

il riconoscimento in Costituzione delle peculiarità delle isole va inteso in un'accezione ampia, inclusiva della promozione delle specificità di carattere culturale, storico, naturalistico di tali territori;

la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità dipende non solo dalla collocazione geografica, ma anche da altri fattori quali la demografia, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e la disponibilità di collegamenti marittimi e aerei, condizione imprescindibile per garantire effettività alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione;

sono state pertanto riconosciute a livello costituzionale le peculiarità della condizione insulare e l'esigenza di garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di fruizione dei diritti fondamentali, così attenuando gli svantaggi derivanti dalle difficoltà di connessione;

le nuove disposizioni si pongono in linea con le misure europee sulla continuità territoriale che trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

la legge di bilancio 2023 ai commi 806-814 ha previsto l'istituzione di un Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità;

in base al comma 807 le risorse del Fondo saranno utilizzate per compensare i maggiori costi derivanti dall'insularità e per garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai territori;

il dettato costituzionale e le nuove disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023 sono sostanzialmente disappli-

cate in quanto il costo dei biglietti aerei fuori mercato e la carenza di voli da e per le due principali isole continua a rappresentare un ostacolo insormontabile a una compiuta continuità territoriale e non secondariamente un freno ai fini dello sviluppo turistico e commerciale della Sicilia e della Sardegna —:

se e quali iniziative di competenza siano state adottate per dare piena attuazione ai principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione e alle misure previste nella legge di bilancio 2023 e se non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza al fine di aumentare la frequenza dei voli da e per la Sicilia e la Sardegna e per contrastare il rincaro dei prezzi degli stessi. (5-00659)

LAI e BARBAGALLO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in Sardegna, la rete ferroviaria di proprietà di Rfi collega la città di Cagliari con la città di Sassari e di Olbia, attraverso un percorso elettrificato per soli 10 chilometri e doppio per solo 30 chilometri rispetto ai complessivi 300 chilometri;

in Sardegna c'è un *gap* infrastrutturale dovuto all'obsolescenza della rete che determina tempi di percorrenza medi di 70 chilometri orari sulle tratte da Cagliari a Sassari e Olbia. A tal proposito si è costituito un comitato civico sostenuto da tutti i sindaci che chiede che sia collegato alla rete ferroviaria nazionale anche la città di Nuoro, unico capoluogo di provincia nazionale non connesso;

si tratta di un *gap* che costringe, per garantire ogni tipo di accesso ai servizi pubblici, a partire da quelli sanitari per concludere con quelli relativi all'accesso a quelli giudiziari, all'utilizzo del trasporto privato su gomma, con conseguenti gravi limitazioni nei diritti individuali oltre che maggiori rischi e costi;

il quadro complessivo riporta a *performance* di servizio per i cittadini quasi ottocentesche; si registra il mancato inse-

rimento all'interno della programmazione del PNRR di qualunque infrastruttura ferroviaria per la Sardegna —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di una progettazione complessiva di Rfi sulla rete ferroviaria, anche non esecutiva, comprendente un preventivo di massima dei finanziamenti necessari, sulla rete in Sardegna, ovvero:

a) la revisione del tratto Cagliari-Sassari finalizzato a ridurre i tempi di percorrenza oggi equivalenti a 3 ore complessive anche attraverso il raddoppio del tratto ferroviario singolo da S. Gavino a Sassari per una tratta di 230 chilometri;

b) la revisione del tratto Sassari-Chilivani-Olbia finalizzato a ridurre i tempi di percorrenza oggi superiori ai 100 minuti per un tratto di poco superiore ai 100 km;

c) la revisione del tratto ferroviario Macomer-Nuoro finalizzato a connettere il capoluogo di provincia, la città di Nuoro, con la rete ferroviaria nazionale —:

qualora non esistesse presso Rfi, o presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una progettazione della revisione della rete ferroviaria in Sardegna finalizzata ad adeguare i tempi di percorrenza alle attuali tecnologie, considerata l'approvazione del recente contratto di programma con Rfi, e la definizione di un fondo per la progettazione di nuovi tratti ferroviari, se si intenda incaricare la stessa società di procedere con la progettazione di queste tratte, anche considerati gli ordini del giorno di recente accolti dal Governo riguardanti gli argomenti sopra indicati.

(5-00660)

LAI, VACCARI e CASU. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa del 18 dicembre 2022 riportavano dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini che annunciavano che entro Natale ci sarebbe stata la firma sull'appalto della strada statale 291, la Sassari-Alghero,

in particolare per il suo completamento con i lotti 1 con la circonvallazione urbana, e 4, la bretella dell'aeroporto;

notizie di stampa del settembre 2022 riportavano dichiarazioni del presidente della regione, nominato commissario straordinario per la viabilità l'11 settembre 2021, che attribuivano i ritardi nell'appalto dei due lotti alla carenza di risorse dovute ai maggiori costi, ma che erano state individuate risorse aggiuntive attraverso il definanziamento di un tronco della strada statale 554;

la strada statale 291 è una strada la cui progettazione risale agli anni '80 e che ha preso forma con i primi lotti nel 2003;

il tratto finale è stato progettato nel 2014 dopo il reperimento delle risorse necessarie per la sua realizzazione attraverso lo sblocca Italia, e ha ottenuto la Via dal Ministero dell'ambiente nel 2020;

con la nomina dell'11 settembre 2021 a commissario straordinario per la viabilità dal Governo il presidente Solinas ha le risorse, i progetti esecutivi e definitivi per procedere con l'appalto Anas —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questi fatti;

se esistano ostacoli burocratici ancora in essere o risolti con il nuovo codice degli appalti appena pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

se siano state reperite le risorse necessarie al completamento della strada statale 291, ovvero per i lotti 1 e 4 della strada statale 291, a valere sul definanziamento di un tratto della strada statale 554;

in questo caso, quali siano gli ostacoli che hanno impedito, nonostante gli annunci pubblici del 18 dicembre 2022, di procedere con la firma dell'appalto.

(5-00661)

MANZI, CURTI e SIMIANI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

come richiamato anche nel PNRR, la Commissione europea ha indicato come

obiettivo, per i prossimi anni, l'aumento del traffico ferroviario e del trasporto intermodale su rotaia e su vie navigabili interne per competere alla pari con il trasporto su strada. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, le opere finanziate dalla Comunità Europea dovranno essere realizzate entro il 2026;

in questo quadro, la realizzazione del potenziamento della linea Ferroviaria Orte-Falconara è un investimento che punta ad incrementare la resilienza dell'infrastruttura (grazie all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali), e l'accessibilità all'infrastruttura (migliorando l'integrazione modale del sistema ferroviario);

tale linea costituisce l'asse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano, grazie ai collegamenti tra la dorsale Milano-Roma e Bologna-Lecce. Questi ultimi, sono collegamenti che in ottica internazionale l'Unione Europea ha inserito nello « Sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti » e precisamente tra i « Corridoi Europei della Rete Centrale: Corridoio Scandinavia-Mediterraneo »;

l'obiettivo del potenziamento è generare attrazione per l'utenza, tramite l'adeguamento delle frequenze e la diminuzione dei tempi di percorrenza, che saranno possibili grazie all'aumento di capacità e alla velocizzazione del tracciato. Il potenziamento della linea (che si estende per 204 chilometri) varierà la ripartizione modale tra privato e ferro, generando molteplici benefici sia per gli utenti del sistema trasportistico sia per la collettività;

il raddoppio della linea è ritenuto indispensabile per il miglioramento e lo sviluppo ferroviario, in quanto, ad oggi, è interamente ad unico binario con la conseguenza che i treni merci procedono lentamente e con la precauzione di larghi distanziamenti rispetto ad altri treni;

l'intero rafforzamento dell'asse Est-Ovest Orte-Falconara è stato ricompreso, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una parziale copertura finanziaria di circa 438 milioni di euro inserito nell'allegato IV del decreto-legge del 31 maggio

2021 n. 77, convertito in legge n. 108 il 29 luglio 2021;

il restante finanziamento necessario per completare gli ulteriori lotti dovrebbe essere incluso nel Contratto di programma del successivo quinquennio in modo da garantire la copertura finanziaria per la realizzazione dei successivi lotti;

la realizzazione del raddoppio della tratta Orte-Falconara rappresenta l'opportunità per le regioni del Centro Italia di rafforzare il collegamento trasversale tra i versanti Adriatico e Tirrenico, tramite l'Appennino Centrale. La direttrice Orte-Falconara raffigura un elemento infrastrutturale di vitale importanza per l'ottimizzazione dei servizi interregionali, per incrementare il traffico merci tra il Lazio, l'Umbria e le Marche e per incentivare l'offerta ferroviaria e ridurre i tempi di percorrenza, favorendo il flusso degli spostamenti dei passeggeri;

il progetto è fondamentale per abilitare e supportare dinamiche di trasformazione e di sviluppo del territorio della provincia di Ancona;

da quanto si apprende dagli organi di stampa tale opera è stata definita « chimera »: ha, cioè, un coefficiente di complessità e di rischio tale da rendere complicato riuscire a completarla nei tempi dettati dal cronoprogramma europeo, con il 31 dicembre 2026 che rappresenta il traguardo entro il quale va garantito il completamento del cantiere e il collaudo dell'opera;

sembrerebbe che tale opera possa essere spostata sulla programmazione dei fondi europei che potrà estendersi fino al 2029 con le risorse previste dal PNRR dirottati su altri progetti;

le Marche attendono da molti anni linee ferroviarie che la facciano uscire dall'isolamento infrastrutturale; un'ennesima battuta d'arresto nel collegamento verso Roma sarebbe un colpo gravissimo per lo sviluppo economico delle regione —

a che punto sia la realizzazione del raddoppio della linea che è un'opera strategica;

se la realizzazione dell'opera sia a rischio e con essa le risorse stanziare nel PNRR;

se si intendano garantire ulteriori risorse alla regione Marche attraverso altri canali di finanziamento per realizzare opere infrastrutturali indispensabili per lo sviluppo e la crescita dei territori interessati.

(5-00664)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

BATTILOCCHIO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* — Per sapere — premesso che:

nel cuore di Ostia (Roma), tra lungomare Paolo Toscanelli, via Adolfo Cozza, largo delle Sirene e via Giuliano da Sangallo si trova la ex Colonia Vittorio, Emanuele III, bene di pregio artistico ed architettonico, sottoposto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

la ex Colonia rappresenta un bene da recuperare e restaurare, una struttura da restituire integralmente alla comunità locale, da rendere fiore all'occhiello con progetti che possano associare cultura e sociale;

i mezzi di informazione hanno dedicato negli ultimi mesi grande attenzione alle condizioni sempre più fatiscenti dell'ex Colonia: infatti, la situazione in cui versa la struttura è di crescente degrado, abbandono e decadenza, con problematiche e criticità in termini di sicurezza e legalità;

il 6 marzo 2023, nel corso della seduta della commissione speciale PNRR del comune di Roma, è emerso che la Giunta comunale, nel contesto della missione 5 — « Inclusione e Coesione Sociale », ha predisposto progetti di *housing* temporaneo che coinvolgono una parte rilevante della struttura;

ad avviso dell'interrogante si tratta di una scelta molto discutibile, anche per ragioni logistiche;

inoltre, tali notizie hanno creato preoccupazione e perplessità tra la popolazione residente soprattutto in relazione alla inidoneità ed alla ubicazione della struttura scelta per le progettualità di cui sopra —:

quali iniziative, per quanto di competenza, si intenda adottare per verificare l'impatto e la compatibilità del progetto citato in premessa con il contesto circostante e, al contempo, quali iniziative si intenda intraprendere per ripristinare condizioni di decoro, legalità e sicurezza nello spazio indicato in premessa, posto al centro del lungomare di Ostia. (4-00793)

AURIEMMA, AMATO, PENZA, CARAMIELLO, ASCARI, MORFINO e FEDE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è un corpo civile della Repubblica Italiana, dipendente dal Ministero dell'interno, con funzioni di polizia giudiziaria. In particolare, oltre a prevenire e contrastare gli incendi, si occupano anche di: soccorso nel caso di calamità, contrasto di rischi derivanti dall'impiego di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, preparazione di unità antincendi per le Forze armate, organizzazione di piani nazionali e territoriali di difesa civile, organizzazione di servizi d'addestramento;

i lavoratori del Corpo in oggetto svolgono un lavoro complesso quanto fondamentale per la tutela dell'ordine pubblico e della vita dei cittadini, ciononostante è parere dell'interrogante che la retribuzione loro spettante sia esigua rispetto al sacrificio e all'impegno messo in campo nell'interesse del Paese, infatti, già da tempo, diverse sigle sindacali chiedono di accogliere le istanze provenienti dai circa 30.000 lavoratori del comparto per un giusto riconoscimento della loro opera;

i lavoratori afferenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco beneficiari di leggi

speciali come la legge n. 104 del 1992 in materia di assistenza a congiunti affetti da *handicap*, il decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di ricongiungimento familiare coi figli minori, il decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di mandato politico, godono di alcuni diritti, come ad esempio la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, non potendo essere trasferiti senza il proprio consenso in un'altra sede;

alcune sigle sindacali invocano — fatta salva la salvaguardia dei beneficiari di leggi speciali — un'equa tutela anche per il personale «anziano» in servizio che chiede il trasferimento in comandi contigui al proprio luogo originario di residenza;

in particolare propongono che una quota percentuale di lavoratori del settore, quantificata nella misura del 50 per cento, venga riservata a favore di quanti, in forza del proprio grado di anzianità in servizio, richiedano di essere trasferiti. A tal proposito, risulta all'interrogante che, ai sensi della normativa vigente, un numero consistente di Vigili del fuoco che recano un grado di anzianità in servizio anche ultra decennale, riscontrino sostanziali difficoltà nell'avvicinarsi nei pressi dei Comandi di residenza nel merito, si registrano casi di numerosi lavoratori del comparto con molti anni d'esperienza che non riescono ad avvicinarsi presso i comandi della regione Campania;

inoltre, atteso che le Forze di polizia percepiscono 1 buono pasto da 7 euro per 6 ore e 30 di lavoro, analogamente le suddette sigle chiedono l'incremento dei buoni pasto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco destinatari di 1 buono pasto da 7 euro per 12 ore di lavoro. Oltretutto, andrebbero innalzate le indennità accessorie dei notturni, dei festivi e dei super festivi riconosciute ai Vigili del fuoco, che percepiscono 1,22 euro l'ora contro i circa 4 euro l'ora percepite dalle altre Forze di polizia pertanto, al fine di tutelare una categoria di lavoratori che andrebbe sostenuta in modo particolare per l'attività svolta a difesa della collettività, è compito del Governo aumen-

tare l'importo dei buoni pasto di entrambe le categorie, così come le indennità in oggetto —:

se il Ministro interrogato intenda quantificare nella misura del 50 per cento la quota da riservare a favore dei Vigili del fuoco che, in forza del proprio grado di anzianità in servizio, richieda il trasferimento secondo modalità e i criteri di trasparenza predeterminati dal Ministero;

se il Ministro interrogato intenda incrementare l'importo dei buoni pasto e le già citate indennità, almeno equiparandole a quelle dei lavoratori delle altre le Forze di polizia. (4-00795)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BARZOTTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto tra gennaio e dicembre del 2022 sono state 697.773 (+25,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021), 1.090 delle quali con esito mortale. Sempre secondo i dati INAIL, le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 60.774, sono in aumento;

la cultura e i controlli costituiscono un binomio fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro, ma ancora oggi mancano misure di promozione adeguate e il numero degli ispettori non è sufficiente a garantire un controllo capillare delle violazioni;

in Italia, infatti, sono operativi circa cinquemila ispettori del lavoro che eseguono ogni anno 160 mila controlli su altrettante imprese. Ma le aziende italiane con dipendenti sono un milione 800 mila, cioè più di 400 imprese per ogni ispettore;

da notizie di stampa, si apprende che il Ministro Piantedosi, nell'ambito dei Piani

di controllo per la sicurezza delle aree urbane adiacenti alle stazioni, intende schierare anche gli ispettori del lavoro;

conseguentemente, gli stessi sarebbero distolti dal loro compito di arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche, ma anche di contrastare il lavoro sommerso e in generale le violazioni sui luoghi di lavoro —:

quali iniziative intenda porre in essere per garantire la continuità del lavoro degli ispettori nell'espletamento dei controlli sui luoghi di lavoro. (5-00657)

FOSSI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

la Toscana è uno dei territori maggiormente colpiti dalla crisi energetica e dall'inflazione. Secondo l'ultimo rapporto Irpet (l'Istituto per la programmazione economica della Toscana) nel 2022 l'aumento dei prezzi dei beni di consumo è stato mediamente del 7,8 per cento, con picchi fino al 12,2 per cento. Per le imprese è stato stimato un costo per l'energia rispetto al 2021 aumentato di 350 milioni di euro al mese, 4,2 miliardi l'anno;

questi dati si inseriscono in un quadro di crisi aziendale diffusa e che interessa tutte le province della regione: « da Firenze a Grosseto, da Massa a Livorno, passando da Siena, Arezzo e Pistoia sono oltre 15 mila i lavoratori toscani coinvolti in uno stato di crisi aziendale » riporta anche la stampa;

sono infatti 12 le vertenze attualmente aperte nella regione in differenti comparti che riguardano oltre 3600 lavoratori:

nella lavorazione del vetro l'azienda « Industria vetreria valdarnese » a San Giovanni Valdarno con 75 lavoratori coinvolti;

nelle macchine industriali per ristorazione l'azienda « Giga Grandi Cucine » a Scandicci con 50 lavoratori coinvolti;

nell'abbigliamento l'azienda « Giorgio Armani retail srl » a Leccio con 11 lavoratori coinvolti;

nell'automotive l'azienda « Gkn Driveline/Qf » a Campi Bisenzio con 400 lavoratori coinvolti (escluso l'indotto);

nel trattamento rifiuti l'azienda « Moggi Smaltimenti » a Pontassieve con 30 lavoratori coinvolti;

nella chimica l'azienda « Venator » di Scarlino con 500 lavoratori coinvolti (compreso l'indotto);

nella siderurgia l'azienda « Jsw Steel Italy » a Piombino con 1800 lavoratori coinvolti (escluso l'indotto);

nella logistica l'azienda « Mt Logistica » a Livorno con 25 lavoratori coinvolti;

nelle analisi chimiche l'azienda « Agrolab » a Carrara con 65 lavoratori coinvolti;

nel siderurgico l'azienda « Sanac » a Massa con 125 lavoratori coinvolti;

nel turismo-sanità l'azienda « Terme di Montecatini » a Montecatini Terme con 50 lavoratori coinvolti;

nei *call center* l'azienda « Pay Care » a Siena con 60 lavoratori coinvolti;

a fronte di 12 vertenze aperte sono 23 i tavoli attivati dall'unità di crisi risolti totalmente, in via di risoluzione o con soluzioni occupazionali almeno parziali che coinvolgevano quasi 4.300 lavoratori. Tra queste, le vertenze che hanno interessato Alival-Lactalis (70 addetti), Manifattura del Casentino (18), Perini Navi (870), Gilbarco (170), Ortofrutticola di Marradi (80), Cooperativa di Legnaia (100), Oma-Laer (200);

in questo contesto va aggiunto che vi sono altri siti produttivi ed aziende che versano in uno stato di crisi: in Toscana, sempre secondo i media, si parlerebbe quindi di oltre 15 mila lavoratori complessivi coinvolti;

la regione Toscana è impegnata in prima linea per salvaguardare i livelli oc-

cupazionali collaborando attivamente con le organizzazioni sindacali e utilizzando nuovi strumenti e accordi ispirati al principio di responsabilità sociale dell'impresa: « A un'impresa che vuole chiudere un sito prospettiamo strade alternative e strumenti pubblici a sostegno dell'azienda e a tutela dell'occupazione. Se l'impresa non ritiene queste strade percorribili quel principio di responsabilità deve essere comunque esercitato: sia nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti, a cui l'azienda deve garantire un supporto per non perdere il lavoro, sia verso il territorio e quindi il sito produttivo, favorendo processi di reindustrializzazione »: ha dichiarato a mezzo stampa Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del governatore Eugenio Giani;

appare quindi evidente che la crisi delle imprese in Toscana necessita di apposite risorse e normative di carattere nazionale, a fine di tutelare i livelli occupazionali di un vasto e diversificato territorio —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e non ritengano conseguentemente urgente e necessario promuovere specifiche iniziative di carattere normativo, nonché di natura economica, di concerto con la regione Toscana, al fine di tutelare i livelli di occupazionali delle imprese in crisi o in grave difficoltà.

(5-00663)

Interrogazione a risposta scritta:

GHIRRA e MARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo il *Bureau of Safety and Environmental Enforcement*, Agenzia governativa fondata per migliorare la sicurezza nei settori energetici, del petrolio *offshore* e dell'industria del gas, non esiste un sistema affidabile per la segnalazione e il monitoraggio degli infortuni e dei decessi dei lavoratori, anche se l'industria petrolifera è riconosciuta come una delle più pericolose al mondo;

è noto che i lavoratori del settore devono affrontare orari e condizioni estenuanti che mettono la loro salute, integrità fisica e le loro vite in pericolo quotidianamente;

la tutela dei lavoratori di aziende italiane che operano all'estero è fortemente diminuita per l'avvenuta depenalizzazione, introdotta dalla legge n. 561 del 1993, della mancata denuncia dell'infortunio mortale anche all'estero prevista dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che comporta che le aziende di fatto non siano più tenute a informare le autorità e di conseguenza rischia di rendere impossibile accertare le cause dei decessi;

da notizie di stampa si apprende il caso emblematico del lavoratore sardo Oreste Angioi, morto sul lavoro in condizioni poco chiare nel 2010 in Kazakistan, nel bacino petrolifero di Kashagan, mentre, prestava lavoro per la Engineering Technical Services spa, società collegata a Eni e ad Agip KCO controllata al 100 per cento;

Angioi era specializzato nell'avviamento delle caldaie e aveva un incarico di responsabilità nel cantiere a terra, in un luogo di lavoro malsano;

si apprende altresì che le condizioni di salute del lavoratore non erano ottimali: infatti soffriva di fibrillazione atriale; la cartella medica di idoneità alla mansione avrebbe contenuto una raccomandazione all'azienda di evitare al dipendente sforzi fisici, *stress* e sbalzi termici; nonostante questo, sembrerebbe che l'azienda gli imponesse turni di lavoro eccessivi e straordinari continui;

sullo specifico progetto cui lavorava Oreste Angioi, esisterebbe documentata attività di denuncia compiuta da « Human Rights Watch », la quale nel 2012 ha pubblicato un dettagliato *report* nel quale sono richiesti chiarimenti anche a Eni spa sulle condizioni di sfruttamento e sugli abusi a danno dei lavoratori kazaki del settore petrolifero sottoposto al controllo del governo locale e di alcune delle maggiori compagnie petrolifere del pianeta;

a conferma delle lacune informative e delle contraddizioni della vicenda, denunciate dalla famiglia, il « certificato mortuario », datato 18 marzo 2010, contrasta col « certificato medico di morte », secondo cui l'evento sarebbe avvenuto il 15 marzo 2010 ad Askai, anziché in data 14 marzo 2010 nella città di Atyrau; mentre non è stata fornita alcuna informazione dal datore di lavoro, malgrado gli specifici obblighi informativi di legge gravanti sullo stesso dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, circa modalità e termini di denuncia dell'infortunio mortale avvenuto all'estero;

sul corpo non sono stati eseguiti ulteriori accertamenti e la mancata trasmissione della denuncia alle autorità italiane ha di fatto impedito che potesse essere disposto l'esame autoptico per accertare l'effettiva causa del decesso; la famiglia inoltre non ha mai ricevuto alcuna forma di risarcimento dall'azienda;

vanno rilevate le conclamate condizioni di sfruttamento e il carente rispetto delle misure di sicurezza spesso esistenti all'estero, soprattutto quando il lavoro è svolto in contesti caratterizzati da peculiarità in termini di rischio;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vicenda in oggetto e se non ritengano opportuno adottare le iniziative di competenza affinché venga reintrodotta il reato di omessa denuncia prevista dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, al fine di porre fine al rischio di discriminazione fra il lavoratore deceduto in Italia a seguito di infortunio e quello deceduto all'estero e comunque quali iniziative intendano approntare per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori all'estero. (4-00792)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

SIMIANI, MALAVASI, BAKKALI, BARBAGALLO, SERRACCHIANI e GHIO. — Al

Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 116 del 2021 « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici » rende obbligatorio il defibrillatore per il settore dei trasporti e quindi delle navi adibite al trasporto passeggeri;

il decreto del Ministero della salute del 1° ottobre 2015 « Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico » prevede la presenza di un defibrillatore semiautomatico esterno solo in caso di presenza di medico a bordo o a discrezione dell'armatore;

successivamente, le tabelle dei medicinali presenti a bordo delle navi sono state regolate dal decreto 10 marzo 2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019: anche in questo caso il defibrillatore non è previsto;

in caso di incidenti o patologie cardiache improvvise, il defibrillatore rappresenta uno strumento fondamentale per incrementare in modo decisivo le possibilità di sopravvivenza;

il Comitato per la sicurezza marittima (Msc) dell'Organizzazione marittima internazionale (Omi) raccomanda da sempre il trasporto a bordo di tale attrezzatura quali parte del *kit* o della borsa di pronto soccorso medico;

appare quindi opportuna una modifica urgente alla normativa vigente finalizzata a prevedere l'obbligatorietà dei defibrillatori anche nelle navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico, complementare alla presenza tra i lavoratori marittimi presenti (qualora non vi fosse un medico) di personale abilitato al suo corretto utilizzo tramite un apposito corso formativo —:

se non ritenga opportuno intraprendere iniziative di competenza urgenti, in

relazione a quanto espresso in premessa, per rendere obbligatoria la presenza dei defibrillatori anche nelle navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico, prevedendo la presenza complementare, tra i lavoratori marittimi presenti, di personale abilitato al suo corretto e certificato utilizzo. (5-00658)

Interrogazione a risposta scritta:

MORASSUT e TONI RICCIARDI. — *Al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il comitato autotutela ambientale di Acquappesa e il Wwf Calabria Citra area tirrenica è da svariato tempo che sollecitano, con varie iniziative, una risposta pubblica circa le azioni concrete che si intendono attuare per garantire ai cittadini di Acquappesa la tutela della salute pubblica e l'applicazione del principio di precauzione;

la questione riguarda l'installazione della stazione radio mobile della Wind 3 molto vicino sia al centro abitato che ad un istituto scolastico comprensivo da cui dista meno di 50 metri. Proprio quest'ultimo tema strettamente legato alla fragilità dei bambini nell'esposizione dei campi elettromagnetici ha indotto il gruppo ad organizzare un convegno a cui hanno partecipato medici esperti nella materia;

in tale occasione i medici dell'associazione Isde International Medici per l'Ambiente hanno sottolineato come i campi elettromagnetici interferiscono con l'attività cellulare degli esseri umani creando alterazioni delle stesse e dando luogo a malattie. Inoltre hanno ribadito che i bambini e le persone « fragili » sono maggiormente esposte a questi rischi;

come afferma l'Oms, il 24 per cento delle persone si ammala per esposizione ambientale. Pertanto è indispensabile la prevenzione primaria ed agire sui determinanti ambientali, tra i quali l'elettrosmog;

l'amministrazione comunale ha concesso alla società di telefonia Wind l'area di

proprietà comunale denominata « Ex Mercatale », con un contratto di locazione di 12 anni dietro corrispettivo di 10.000 euro annui, affermando che l'infrastruttura è in possesso di tutti i permessi necessari, ma senza aver comunicato mai niente ai cittadini che hanno saputo della decisione solo a cose fatte —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della questione esposta in premessa ed in che modo intendano garantire, per quanto di competenza, il pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, consentendo l'applicazione del principio di precauzione e prevenzione primaria in relazione all'esposizione a campi elettrici e magnetici (cem) prodotti da apparati di radiofrequenza, favorendo, per quanto di competenza, l'individuazione di una soluzione che possa superare le controversie in atto. (4-00801)

* * *

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

MARIANNA RICCIARDI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

un articolo de *Il Fatto Quotidiano* del 31 marzo 2023 riporta la notizia riguardante richieste di o assunzione di medici specializzandi da parte di alcuni ospedali variamente localizzati in Italia; tali presidi ospedalieri fanno parte della rete formativa di scuole di specializzazione della stessa branca medica;

i casi di diniego di assunzioni di medici specializzandi si sarebbero verificati a causa del rifiuto di autorizzazione da parte di alcuni atenei italiani, come ad esempio da parte dell'Università di Bologna, della Sapienza Università di Roma, dell'Università di Perugia, dell'Università di Siena, dell'Università di Torino, dell'Università di Catanzaro, come riporta *Il Fatto Quotidiano*;

gli specializzandi in formazione dal terzo al quinto anno (nelle varie branche mediche), sarebbero venticinquemila a livello nazionale e potrebbero essere assunti negli ospedali per sopperire alle carenze di medici ospedalieri, rafforzando innanzitutto i pronto soccorso, i dipartimenti di emergenza-urgenza, in grande sofferenza per la mancanza di personale medico e le specializzazioni ospedaliere a più alta intensità di lavoro;

il sindacato Anaao Giovani sostiene che gli atenei avrebbero esercitato la loro opposizione alle assunzioni dei medici specializzandi perché non vorrebbero vedersi sottrarre manodopera a basso costo per produrre ricerca o pubblicazioni;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, al comma 548-bis, prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, (...) possono procedere fino al 31 dicembre 2025 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica di medici;

il Ministero dell'università e della ricerca con proprio decreto del 10 dicembre 2021 — adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi — ha adottato lo schema di Accordo quadro che disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi. Tali norme permettono alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale e alle strutture sanitarie private accreditate l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di medici specializzandi —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quali università italiane, eventualmente, non rispettino le norme contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145;

se siano a conoscenza dei motivi dei dinieghi per l'autorizzazione all'assunzione

a tempo determinato di medici specializzandi da parte di alcuni atenei italiani;

quali iniziative di competenza intendano adottare per sostenere l'assunzione in tutto il Paese di medici specializzandi in formazione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché presso le strutture sanitarie private accreditate, tenuto conto della grave carenza di medici ospedalieri in tutto il Paese. (3-00318)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta immediata in Assemblea Foti e altri n. 3-00312, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 4 aprile 2023, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Caramanna.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

ASCARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa, si è appreso che, in data 6 luglio 2022, un giudice della Corte d'appello di Torino ha assolto un giovane uomo che era stato condannato in primo grado per violenza sessuale nel 2019 perché, secondo lo stesso magistrato, come si legge nelle motivazioni della sentenza, la vittima sarebbe stata « alterata per l'uso smodato di alcol » e avrebbe « indotto l'uomo a osare », lasciando la porta del bagno socchiusa. Inoltre, è stato evidenziato che l'imputato « non ha negato di avere abbassato i pantaloni della giovane », rompendo addirittura la cerniera: secondo il giudice della Corte d'appello, tuttavia, « nulla può escludere che sull'esaltazione del momento, la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura »;

in data 20 aprile 2022, la Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere ha approvato all'unanimità la relazione su « La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale ». Tale relazione è il risultato dell'esame di 1.500 fascicoli processuali di separazione con affido di minori e 40 di denuncia di sottrazione di figli da parte delle madri;

la Commissione sul femminicidio spiega come tutto questo si traduca nel fatto che « molte donne fanno più fatica a

denunciare che a interrompere la relazione e la convivenza e preferiscano chiedere agli avvocati di depositare in tempi rapidi un ricorso consensuale anziché intraprendere un percorso penale ». Le denunce, dunque, continuano a spaventare e non sempre vengono viste come mezzi di tutela; le vittime spesso sono terrorizzate dal processo penale, ma anche dalle conseguenze che questo può avere sui propri compagni violenti;

la relazione dedica un'intera sezione alla « formazione specialistica in materia di violenza domestica », affermando che « appare fondamentale incrementare la formazione di tutti gli operatori sul tema della violenza domestica »;

occorrerebbe, dunque, prevedere una specializzazione obbligatoria di tutti gli attori istituzionali coinvolti: forze dell'ordine, magistrati, avvocati, consulenti, operatori dei servizi sociali con corsi di formazione obbligatoria sugli indici di riconoscimento della violenza domestica e sulla normativa nazionale e sovranazionale in materia. In seguito a tale formazione, sarebbe utile anche la creazione di liste di professionisti specializzati sulla trattazione di casi di violenza di genere;

infine, la relazione spiega come per diffondere le conoscenze acquisite e individuare gli indicatori di violenza, tali percorsi di formazione dovrebbero essere anche condivisi tra magistratura, forze dell'ordine, avvocatura, servizi sociali, servizi sanitari, centri e associazioni anti violenza;

l'articolo 5 della legge n. 69 del 2019, il cosiddetto « Codice rosso », prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria. In attuazione del comma 2 dell'articolo 5, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2021, che ha stabilito che i corsi di formazione, al fine di garantire un'adeguata preparazione per il riconoscimento del fenomeno ed evitarne o limitarne le ulteriori conseguenze, gestire il rapporto con le vittime e offrire assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento, presentano contenuti omogenei, organizzati nelle seguenti macroaree: approfondimento delle specifiche fattispecie di reato; contenimento e neutralizzazione della pericolosità riconducibile alla violenza di genere attraverso le misure di prevenzione; misure operative di contrasto; approccio alle vittime; modalità di avviamento degli autori dei reati a percorsi trattamentali dedicati; prevenzione della vittimizzazione secondaria; valutazione dei bisogni della vittima e attività informativa dedicata. Il decreto prevede, inoltre, che per la condivisione e l'aggiornamento dei dettagli contenutistici dei corsi e l'organizzazione dei rispettivi programmi possa essere, in ogni momento, convocato un Tavolo tecnico interforze composto dai rappresentanti competenti per la formazione —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza ritenga opportuno porre in essere affinché vi sia una specializzazione obbligatoria di tutti gli attori istituzionali coinvolti, tra cui magistrati e avvocati, nonché su ogni forma di violenza di genere.

(4-00516)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, preso spunto da una notizia pubblicata da organi di stampa, secondo cui in data 6 luglio 2022, un giudice della Corte d'appello di Torino avrebbe assolto un giovane uomo, condannato in primo grado per violenza sessuale nel 2019, perché — come si legge nelle motivazioni della sentenza — la vittima sarebbe stata « alterata*

per l'uso smodato di alcol » e avrebbe « indotto l'uomo a osare », lasciando la porta del bagno socchiusa, avanza quesiti specifici in ordine alla conoscenza dei fatti e circa le iniziative volte a favorire la necessaria specializzazione di tutti gli attori istituzionali che si trovino ad occuparsi del contrasto ad ogni forma di violenza di genere.

Orbene, va preliminarmente evidenziato che il Ministero della giustizia ha adottato diverse iniziative, di natura amministrativa, per monitorare e prevenire i fenomeni di violenza, anche domestica o in danno delle donne.

Ed infatti, ad un anno dall'entrata in vigore del cosiddetto Codice rosso, ha avviato una complessa ed articolata attività di studio sul tema della violenza di genere, con particolare attenzione alla fase di prima applicazione delle misure introdotte dalla legge 19 luglio 2019 n. 69.

La citata novella recava, infatti, significative modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, e l'attività intrapresa dal Dicastero mirava proprio ad acquisire un'adeguata conoscenza dell'impatto delle nuove norme sulla realtà giudiziaria.

In occasione del primo report sulla disciplina introdotta dal cosiddetto Codice Rosso (legge n. 69 del 2019) gli uffici di procura sono stati consultati al fine di verificare l'adeguatezza, l'omogeneità e le modalità di attuazione di alcune delle più importanti innovazioni normative portate dalla legge.

E così, quanto agli uffici di procura, sotto il profilo organizzativo, questi hanno proceduto alla:

- 1) creazione di gruppi specializzati nella materia;*
- 2) priorità nell'iscrizione delle predette notizie di reato;*
- 3) utilizzazione di protocolli di indagine;*
- 4) adozione di linee guida e questionari per l'ascolto della persona offesa;*
- 5) delega alla polizia giudiziaria a contenuto particolarmente specifico;*

6) l'onere di motivare per iscritto il ricorso alla clausola di deroga ai tre giorni;

7) la predisposizione di un set di domande da porre alla persona offesa per categorie di reati;

8) creazione all'interno degli uffici di spazi dedicati all'accoglienza ed all'ascolto delle vittime;

9) viene richiesto in fase di ascolto di chiedere alla persona offesa di indicare l'eventuale pendenza di procedimenti di separazione e divorzio ai fini dell'operatività di cui all'articolo 64 disposizioni attuative del codice di procedura penale;

10) approccio integrato tra i soggetti istituzionalmente deputati alla cura ed alla tutela delle vittime di tale tipologia di reati ovvero tra procura, tribunali, centri antiviolenza, consigli dell'Ordine degli avvocati, associazioni del settore;

11) promozione e svolgimento di attività formative specifiche, rivolte sia al personale di magistratura sia alle forze di polizia;

12) procedura di comunicazione della avvenuta scarcerazione dell'autore del reato alla vittima;

13) attenzione (anche sotto il profilo grafico) alla sezione riguardante la violenza di genere, attraverso la strutturazione di apposite sezioni dedicate e ben caratterizzate visibili dalla stessa home page dei siti; all'interno delle sezioni dedicate sono indicate anche orari e luoghi ove si trovano eventuali sportelli di ascolto attivati di concerto con gli uffici.

Successivamente, si è dato corso ad una più specifica attività di monitoraggio, volta a verificare l'incidenza sui fenomeni di violenza domestica delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID-19, la quale ha avuto inevitabili ricadute sugli equilibri dei nuclei familiari in esito all'approntamento delle necessarie misure di contenimento.

Inoltre, è stato condotto un monitoraggio specifico sui flussi informativi dal settore penale al settore civile qualora sia in atto un

processo di separazione o divorzio e si debba procedere all'affidamento dei minori sulla base di quanto stabilito dall'articolo 64-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Ancora, più di recente, il Ministero, a far data dal 1° gennaio 2023, attraverso un intervento tecnologico realizzato sui sistemi informativi penali, si è adoperato per introdurre una importante novità, che consiste nel permettere agli uffici giudiziari di rilevare dati statistici importanti, tra i quali la relazione tra vittima e autore del reato, per monitorare costantemente il fenomeno della violenza di genere. Sono state diramate agli uffici giudiziari le modalità operative di monitoraggio e rilevamento di questi dati.

Si intende infatti assicurare particolare cura e attenzione nella rilevazione statistica di ogni dato idoneo a consentire la conoscenza sempre più approfondita del fenomeno della violenza di genere in funzione delle scelte strategiche che il Governo potrà compiere nell'obiettivo prioritario della prevenzione e dell'innalzamento degli standard di tutela della vittima di tali tipologie di reato.

Peraltro, va precisato che l'aggiornamento e l'innovazione dei sistemi informativi in funzione di una attività di monitoraggio costante delle caratteristiche del fenomeno della violenza di genere attua gli obiettivi del tavolo tecnico istituito nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra il Ministero della giustizia e l'Istituto nazionale di statistica (accordo per l'alimentazione della banca dati sulla violenza di genere con i flussi informativi giudiziari) e risponde all'esigenza condivisa di dare concreta attuazione alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche sulla base della recente disciplina normativa in tema di rilevazioni statistiche sulla violenza di genere (legge n. 53 del 5 maggio 2022).

Quanto alle previsioni della legge n. 53 del 5 maggio 2022 si intende dare piena attuazione al dettato legislativo che prevede, tra l'altro, la istituzione, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione

dei dati personali, di un sistema interministeriale di raccolta dati attivando le interlocuzioni istituzionali necessarie a tal fine.

Inoltre, merita ancora evidenziare che il Ministero partecipa stabilmente ai seguenti organismi:

1) Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;

2) Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità in data 29 marzo 2022;

3) Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità in data 12 aprile 2022.

Quanto alla specializzazione degli operatori tutti, le previsioni dell'articolo 5 della legge n. 69 del 2019 trovano una prima risposta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2021, inerente la regolamentazione per l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria.

Peraltro va rilevato come, sin dalla sua istituzione (avvenuta nel 2012), la Scuola superiore della magistratura abbia dedicato particolare attenzione al fenomeno in oggetto, dedicando all'argomento della violenza di genere e dei reati sessuali almeno due corsi l'anno nell'ambito della formazione cosiddetta permanente, quella cioè dedicata all'aggiornamento periodico dei magistrati.

È stato favorito in ciascuno dei corsi un dialogo costante sia con gli enti occupati nella prevenzione e nel contrasto contro questo tipo di reati, sia alle istituzioni pubbliche, con il coinvolgimento dei Presidenti di Camera e Senato, dei componenti la Commissione parlamentare per le pari opportunità ed i Ministri competenti, istituzioni con le quali la scuola ha da sempre un proficuo scambio di informazioni utili a monitorare in tempo reale il fenomeno.

Sono stati anche organizzati corsi interdisciplinari, per aumentare il dialogo tra

magistrati penali e giudici civili specializzati in diritto di famiglia e tutela dei minori, al fine di aumentare anche in questo caso gli scambi di informazioni tra i diversi protagonisti dei procedimenti giudiziari.

Infine, quanto alla concreta vicenda citata, ferma l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie adottate, il Presidente della Corte di Appello torinese ha precisato che « i magistrati del collegio sono persone molto esperte, che da decenni si confrontano con le problematiche dei reati sessuali e che annoverano una pluralità di sentenze di condanna, in riforma di sentenze di primo grado, adottate dopo impegnative integrazioni istruttorie consistenti nell'esame delle persone presunte abusate ».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

con la sentenza 97/2020 depositata il 22 maggio 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto legislativo di scambiare oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l'igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 354 del 1975 appartenenti allo stesso « gruppo di socialità »;

secondo i giudici costituzionali, gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro il carcere e tra loro possono comunicare, verbalmente e con gesti, e dunque hanno svariate occasioni di scambiare messaggi, non necessariamente ascoltati o conosciuti dalle autorità penitenziarie;

per tali ragioni, la Corte ha rilevato che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l'estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo, i quali, potendo già agevolmente comunicare in varie occasioni, non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scam-

bio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all'esterno attraverso i colloqui con i familiari;

in altre parole, i giudici hanno ritenuto che, da una parte, il divieto non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica e, dall'altra, impedisce una sia pur minima modalità di socializzazione, finendo per essere irragionevole, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, e inutilmente afflittiva, in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della Carta;

la Corte ha precisato, infine, che a risultare costituzionalmente illegittimo è l'applicazione necessaria del divieto per previsione di legge: ne risulta che, anche dopo la sentenza, l'amministrazione penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi; l'applicazione di queste limitazioni dovrà così risultare giustificata da precise esigenze, espressamente motivate, e sotto questi profili potrà essere eventualmente controllata, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza;

tuttavia, anche a seguito di questa sentenza, risulta che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria abbia emanato una circolare generica che delega alle singole direzioni la disciplina dei « passaggi », senza delineare una definizione uniforme e chiara degli oggetti di modico valore, che possa trovare applicazione su tutto il territorio nazionale, andando quindi a creare un pericoloso *vulnus* all'efficacia preventiva del regime differenziato ed anche una difforme applicazione in concreto nei vari reparti 41-*bis*, disciplinata, allo stato, da singoli ordini di servizio delle direzioni dell'istituto, né risultano predeterminate le condizioni per disporre limitazioni dei passaggi in determinate e peculiari situazioni, secondo il *dictum* della Corte —:

se intenda adottare iniziative al fine di dettare una definizione e una disciplina dei

passaggi degli oggetti di modico valore uniformemente applicabili su tutto il territorio nazionale, per i soggetti sottoposti al regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, nonché se intenda predeterminare ed individuare le condizioni per introdurre delle limitazioni ai « passaggi » in determinate e peculiari situazioni. (4-00525)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, premessi riferimenti alla sentenza n. 97/2020 emessa dalla Corte costituzionale con cui ha dichiarato incostituzionale il divieto legislativo di scambiare oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l'igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 appartenenti allo stesso « gruppo di socialità » ed evidenziato che, sempre secondo quanto precisato dalla Giudice delle leggi, è solo l'applicazione necessaria e generalizzata del divieto che deve ritenersi travolta dal giudizio di illegittimità costituzionale, impregiudicata, dunque, la facoltà dell'amministrazione penitenziaria di introdurre eventuali limitazioni in determinati casi e sulla base di motivate esigenze di sicurezza, avanza quesiti in ordine alle iniziative da adottarsi al fine di dettare una definizione e una disciplina dei passaggi degli oggetti di modico valore uniformemente applicabili su tutto il territorio nazionale, per i soggetti sottoposti al regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, nonché se intenda predeterminare ed individuare le condizioni per introdurre delle limitazioni ai « passaggi » in determinate e peculiari situazioni.*

Orbene, in effetti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 97/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) « nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a ga-

rantire che sia assicurata "la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti" anziché "la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità" ».

In particolare si rileva in sentenza che « il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risulta né funzionale né congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno. In queste condizioni, non è giustificata la deroga — da tale divieto disposta — alla regola ordinariamente valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro "oggetti di modico valore" (articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), e la proibizione in parola finisce per assumere un significato meramente afflittivo, in violazione anche dell'articolo 27, terzo comma, Costituzione. »

Il carattere non proporzionato del divieto in questione, a giudizio della Corte, sarebbe reso ancor più evidente « considerando la scelta legislativa di fame contenuto necessario del regime differenziato, da applicarsi — a prescindere dalle esigenze del caso concreto — ogni qualvolta sia disposto il provvedimento di assegnazione del detenuto al regime differenziato. »

Proprio in tale ultima prospettiva, la Corte ha chiarito che « la compressione della possibilità di scambiare oggetti con gli altri detenuti del medesimo gruppo — espressione, questa, di una pur minimale facoltà di socializzazione — e la conseguente deroga all'applicazione delle regole ordinarie, potrebbe giustificarsi non in via generale e astratta, ma solo se esista, nelle specifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini, e la motivata esigenza di prevenire — come recita l'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera a), ordinamento penitenziario — "contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni criminali contrap-

poste, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate". Da questo punto di vista, l'applicazione necessaria e generalizzata del divieto di scambiare oggetti anche ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, sconta il limite di essere frutto di un bilanciamento condotto ex ante dal legislatore, a prescindere, perciò, da una verifica in concreto dell'esistenza delle ricordate, specifiche, esigenze di sicurezza, e senza possibilità di adattamenti calibrati sulle peculiarità dei singoli casi ».

Dunque, quel che viene censurato dalla Corte costituzionale è il divieto assoluto, mentre « anche dopo la presente sentenza di accoglimento, in forza della disposizione di cui alla lettera a) del comma 2-quater dell'articolo 41-bis, ordinamento penitenziario — secondo cui la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare "l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna" — resterà consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (ad esempio, qualora concernenti oggetti di cui non sia consentita la detenzione durante i momenti di socialità, prevedendo in proposito una annotazione in appositi registri), nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni (con riferimento a certi oggetti che, più di altri, si prestano ad essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili, come già previsto, ad esempio, per il divieto — già disciplinato dalla citata circolare DAP del 2 ottobre 2017 in via autonoma rispetto a quello, generale, qui censurato — di scambiare libri o copie parziali tra detenuti). Naturalmente, tali limitazioni dovrebbero risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lettera b), ordinamento penitenziario ».

Da tale ultimo passaggio motivazionale si ricava che « una definizione e una disciplina

dei passaggi degli oggetti di modico valore uniformemente applicabili su tutto il territorio nazionale » — sulla quale si sollecita l'adozione di iniziative da parte del Ministro — non potrebbe comunque esaurire gli ambiti di disciplina, avuto riguardo alla necessità, sottolineata dalla Corte costituzionale, di collegare eventuali limitazioni degli scambi di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, a « precise esigenze, da motivare espressamente » suscettibili di sindacato, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.

Quanto, poi, alla evidenziata necessità di una definizione « uniforme e chiara » degli oggetti di modico valore, si osserva che, come rammentato dalla Corte nella citata sentenza, per « oggetti di modico valore » — dei quali soltanto è consentito lo scambio tra detenuti (anche in regime ordinario e non differenziato) già in base alla regola generale dettata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà) — debbono intendersi « generi alimentari (zucchero, caffè et similia) o, comunque, di prima necessità (per l'igiene personale o la pulizia della cella) [...] ».

Sul punto, in ogni caso, con circolare del 24 luglio 2020, la preposta Direzione generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dettato disposizioni uniformi per disciplinare lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, a fronte della declaratoria di incostituzionalità del predetto divieto, sancita con sentenza 5 maggio 2020, n. 97.

Merita peraltro ribadire che è stata la stessa Corte costituzionale a riconoscere a questa Amministrazione il potere di regolamentare lo scambio di oggetti di modico valore tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità, così come ha ben indicato i confini del sindacato che l'autorità giudiziaria sulla disciplina emanata dall'Amministrazione in siffatta materia.

In quest'ottica, come detto, la Consulta ha espressamente indicato, in conformità ai

poteri attribuiti dall'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, che spetti all'autorità giudiziaria verificare, « di volta in volta », se l'eventuale limitazione imposta dall'Amministrazione sia giustificata da precise esigenze.

Ciò evidenziato, a mezzo della citata circolare, in sostanza, è stato previsto che i detenuti debbano presentare una domanda alla direzione indicando i beni di modico valore che intendono scambiare e il nome del detenuto cessionario.

La direzione potrà autorizzare lo scambio solo verificata la sussistenza del requisito del modico valore, « anche con riferimento al numero complessivo e alla frequenza degli scambi nell'ambito dello stesso gruppo di socialità », verificando, altresì, che « le caratteristiche degli oggetti non si prestino in qualunque modo a veicolare comunicazioni difficilmente decifrabili ».

Gli scambi devono avvenire sotto il controllo degli operatori di sezione, con modalità da indicare nel provvedimento di autorizzazione.

Tutte le richieste di scambio, il relativo contenuto e il provvedimento adottato dalla direzione dovranno essere annotati in un apposito registro, in modo tale che possano essere immediatamente verificate eventuali anomale frequenze o la tendenziale unidirezionalità degli scambi, al fine di assumere le determinazioni conseguenziali sulla eventuale necessità di modificare il gruppo di socialità e sulla valutazione stessa delle richieste di scambio.

Sulla base di questa circolare, le direzioni dei vari istituti, ove sono ristretti detenuti sottoposti al regime differenziato ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, hanno emanato i conseguenziali ordini di servizio.

Ancora, per ragioni di completezza si evidenzia che la magistratura di sorveglianza già si è pronunziata sull'argomento, in occasione dei reclami avanzati da taluni detenuti (sottoposti al regime differenziato) in riferimento agli ordini di servizio emanati dalle case circondariali di Spoleto e Novara, giungendo a soluzioni interpretative sostanzialmente opposte.

Ed infatti, l'ufficio di sorveglianza di Spoleto ha accolto i reclami, nella parte in cui i detenuti si sono lamentati del carattere affittivo dell'ordine di servizio emanato dall'Istituto per regolamentare lo scambio di oggetti tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità, così ordinando all'amministrazione penitenziaria di emanare un nuovo ordine di servizio in linea con le direttive impartite, disapplicando le circolari ministeriali.

In particolare, ordinava alla casa circondariale di Spoleto: « di redigere un nuovo ordine di servizio che semplifichi le modalità di effettuazione dello scambio dei generi alimentari, prevedendo che la richiesta possa avvenire in corrispondenza dell'orario dei pasti (eventualmente subito prima e in un unico momento). Per quanto concerne gli altri oggetti, l'eventuale rigetto di autorizzazione dovrà portare espressa motivazione circa l'assenza di modico valore dello stesso oppure in ordine al rischio concreto, da descriversi mediante l'indicazione di specifici elementi idonei a rivelarsene sintomatici che l'oggetto sia latore di messaggi non decifrabili ».

L'adito ufficio di sorveglianza di Novara, per contro, con riferimento all'iter procedurale previsto dalla direzione della casa circondariale per lo scambio degli oggetti di modico valore, rigettava il reclamo, evidenziando che « la doglianza del detenuto che si lamenta della previsione di apposite richieste autorizzative per l'effettuazione degli scambi va disattesa posto che, come affermato a chiare lettere dalla Consulta, resta consentito all'amministrazione penitenziaria disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (ad esempio prevedendo in proposito una annotazione in appositi registri), nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni purché giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sindacabili, per cui compete certamente alla stessa disciplinare le modalità di scambi, che, nella specie, risultano regolate con limitazioni debitamente motivate, nello stesso ordine di servizio, da condivisibili allegare esigenze di sicurezza interna (vale a dire dall'esigenza di monito-

rare il fenomeno e prevenire eventuali situazioni di sopraffazione e/o unidirezionalità degli scambi) ».

Pertanto, a differenza dell'ufficio di sorveglianza di Spoleto, non ha censurato l'iter procedurale, tendenzialmente di analogo contenuto, previsto dalla Direzione dell'Istituto per lo svolgimento degli scambi.

Censurava, invece, l'ulteriore disposizione emanata dalla casa circondariale di Novara con ordine di servizio del 19 novembre 2020, con la quale è stato limitato lo scambio di generi alimentari e di oggetti di modico valore, nell'ambito dello stesso gruppo di socialità, a « quelli provenienti dai pacchi inviati dalle famiglie in occasione dei colloqui o tramite posta, oppure cibi cucinati all'interno della camera detentiva », così disapplicando tale disposizione.

Il competente ufficio dipartimentale, peraltro, ha ritenuto di non impugnare la suddetta ordinanza, considerato che, effettivamente, l'ordine di servizio impartito dalla casa circondariale di Novara sul punto, non solo frustrava il diritto così come riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma imponeva immotivatamente una limitazione non prevista neppure dalla circolare emanata da questa direzione.

Quanto sopra precisato, allo stato, non sussistono proposte di intervento governativo sul punto.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

BAGNASCO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere — premesso che:

il tunnel della val Fontanabuona fa parte dell'accordo di ristoro sottoscritto il 14 ottobre 2021 tra regione Liguria, comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autostrade e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel quale Aspi si è impegnata a realizzare, fra le altre cose, interventi per 930 milioni di euro sul territorio: 700 milioni di euro per il tunnel subportuale di Genova e 230 milioni di euro per il collegamento dell'autostrada A12 con la val Fontanabuona;

il progetto definitivo del tunnel è stato presentato il 19 aprile 2022. Si tratta di un'opera da 230 milioni di euro con un nuovo svincolo sull'autostrada A12 e una rampa lunga 5,6 chilometri in gran parte sotterranea con due gallerie per collegare la costa del Tigullio con il suo entroterra, a Moconesi;

il progetto prevede la realizzazione di uno svincolo completo, che si innesta sull'autostrada A12 nel tratto compreso tra le gallerie esistenti Giovanni Maggio e Casalino, con rampe di immissione/uscita sia in direzione Genova sia in direzione Livorno;

il collegamento vero e proprio tra la costa ligure e la val Fontanabuona consisterà in una rampa di circa 5,6 chilometri, con sviluppo principalmente in sotterraneo attraverso la realizzazione delle gallerie Caravaggio e Fontanabuona di lunghezza rispettivamente pari a 2093 e 2583 metri;

il 3 marzo 2022 Aspi ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione progettuale (Progetto definitivo comprensivo di studio di impatto ambientale) conforme alle linee guida per l'esame dei progetti emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il 31 marzo 2022 ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmettendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo studio di impatto ambientale aggiornato;

tuttavia, ad oggi, nessuna risposta è pervenuta dall'intestato Ministero e, di conseguenza, i lavori non sono ancora stati avviati —:

alla luce di quanto esposto e con riferimento alla « Procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e verifica del Piano di Utilizzo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 », a che punto sia lo stato del procedimento e l'iter amministrativo al fine di pervenire all'effettivo avvio dei lavori e della realizzazione del « Collegamento tra la Valfontanabuona e l'Autostrada A12 Genova-Roma », in me-

rito al quale il comune di Rapallo si è espresso con delibera di Giunta n. 230 del 4 luglio 2022. (4-00369)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione in esame, l'interrogante chiede notizie circa lo stato del procedimento e dell'iter amministrativo al fine di pervenire all'effettivo avvio dei lavori e della realizzazione del « Collegamento tra la Val Fontanabuona e l'Autostrada A12 Genova-Roma ».

A tal riguardo, si segnala che è pervenuta in data 4 aprile 2022 presso la struttura preposta del Ministero l'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto « Collegamento tra la Val Fontanabuona e l'Autostrada A12 Genova-Roma » che, verificatane la completezza documentale, ha comunicato la relativa procedibilità, pubblicando sul proprio sito web la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica.

Pertanto, a seguito di tale pubblicazione, sono pervenute alcune osservazioni da parte del pubblico e da parte della regione Liguria, nonché una richiesta di integrazione documentale da parte del Ministero della cultura, rimasta tuttora priva di riscontro.

Inoltre, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota del 13 febbraio scorso, anche la commissione tecnica Via/Vas ha richiesto alla società proponente la necessaria documentazione integrativa, al fine di procedere alle attività istruttorie di competenza.

Ad oggi, si è ancora in attesa di ricevere da parte della società proponente le annunciate controdeduzioni alle citate osservazioni, oltre alle integrazioni documentali richieste dai suddetti enti e dalla commissione tecnica Via/Vas.

Questo Ministero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ricevuta la documentazione integrativa, procederà alla pubblicazione della stessa sul proprio sito web avviando, così, la relativa fase di consultazione pubblica.

La competente commissione tecnica Via/Vas valuterà la documentazione acquisita tenendo conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni sup-

plementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni.

Acquisito l'eventuale parere positivo della competente commissione tecnica, il definitivo decreto interministeriale sarà adottato dallo scrivente Ministero, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.

BICCHIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

Presso il carcere di Opera è detenuto l'anarchico Alfredo Cospito, il quale ha avviato uno sciopero della fame per protestare contro il regime di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, al quale egli stesso è sottoposto per valutazione delle autorità competenti, compresa l'autorità giudiziaria;

all'iniziativa di Cospito, con esplicito riferimento alla medesima, hanno fatto seguito una serie di atti di violenza e intimidazione all'indirizzo di organi di stampa, rappresentanze diplomatiche, sedi istituzionali;

il detenuto Cospito ha ricevuto diverse visite in carcere da parte di esponenti delle istituzioni, segnatamente parlamentari e consiglieri regionali, con la forma della visita ispettiva;

la visita ispettiva nelle carceri è un istituto fondamentale per il nostro ordinamento democratico, in quanto consente ai rappresentanti del popolo di verificare, nel rispetto di determinate regole, le condizioni di detenzione e le modalità di esercizio del potere repressivo da parte dello Stato;

tale prerogativa, peraltro, si inserisce in un quadro di garanzie di rango costituzionale legate al mandato rappresentativo finalizzate alla piena espressione della sovranità popolare per il tramite dei propri rappresentanti;

ad alcune delle suddette visite hanno fatto seguito dichiarazioni agli organi di

stampa attraverso le quali sono stati divulgati i contenuti di asserite conversazioni con il detenuto Cospito;

il consigliere della regione Lombardia Michele Usuelli, ad esempio, dopo aver incontrato Cospito ha affermato pubblicamente che egli « non sta facendo una battaglia "pro domo sua", ma una battaglia di sistema. L'obiettivo finale è quello di guadagnare una maggiore civiltà a questo Paese ». Riguardo agli atti di violenza perpetrati all'esterno del carcere in appoggio alla protesta di Cospito, così ha riferito Usuelli agli organi di informazione: « Il signor Cospito non dice di approvare questi gesti violenti, ma in lui prevale l'anarchico rispetto a quello che sta conducendo un'azione non violenta. Quindi lui dice da anarchico "io non sono nessuno per dire agli altri cosa dovrebbero fare" »;

nei giorni successivi ulteriori dichiarazioni, questa volta senza rivelare nominalmente la fonte, sono state attribuite a Cospito relativamente al 41-*bis* e alla detenzione di appartenenti alla mafia;

l'istituto di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario ha fra le sue principali finalità quella di evitare la trasmissione di comunicazioni e messaggi fra i detenuti e l'esterno, soprattutto nel caso di appartenenza a organizzazioni, gruppi o formazioni dedite ad attività illegali;

la propalazione di affermazioni attribuite al detenuto Cospito, in particolare con riferimento a giudizi sugli atti di violenza e intimidazione in corso, potrebbe rivelarsi potenziale, ancorché certamente involontario, veicolo di messaggi rivolti alla galassia anarchica o comunque da essa interpretabili —:

nell'assoluto rispetto delle garanzie costituzionali connesse al mandato rappresentativo e delle prerogative dei soggetti istituzionali titolari della facoltà di visita ispettiva nelle carceri, e nella massima considerazione di questo strumento, quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per evitare che tali atti e i comportamenti pubblici successivi possano comportare il rischio, anche involontario, di

vanificare le finalità dell'articolo 41-bis rispetto alle comunicazioni con realtà dedite ad attività criminose o di determinarne un surrettizio aggiramento. (4-00451)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, prendendo spunto dalla vicenda giudiziaria del detenuto Alfredo Cospito, il quale ristretto all'interno della casa circondariale di Opera con applicazione del regime del 41-bis, avrebbe ricevuto delle visite da parte di parlamentari e consiglieri regionali, e riferito in particolare della visita ricevuta da parte del consigliere della regione Lombardia Michele Usuelli, che avrebbe poi esternato dichiarazioni del detenuto e pubblicate dagli organi di stampa, avanza quesiti in ordine ad eventuali iniziative che, nell'assoluto rispetto delle garanzie costituzionali connesse al mandato rappresentativo e delle prerogative dei soggetti istituzionali titolari delle facoltà di visita ispettiva nelle carceri e nella massima considerazione di questo strumento, evitino che tali atti e i comportamenti pubblici successivi possano comportare il rischio, anche involontario, di vanificare le finalità dell'articolo 41-bis rispetto alle comunicazioni con realtà dedite ad attività criminose o di determinarne un surrettizio aggiramento.*

Orbene, in effetti, risulta che il detenuto Cospito Alfredo abbia ricevuto una visita da parte del consigliere regionale della Lombardia, dottor Michele Andrea Alfredo Usuelli, il quale ha fatto ingresso nella casa di reclusione di Milano « Opera » in data 1° febbraio 2023, accompagnato dalla collaboratrice Patrizia De Grazia intrattenendovisi dalle ore 14:10 alle ore 17:15.

Il consigliere regionale è stato ricevuto dal direttore della casa di reclusione e, in quella occasione, è stato reso edotto delle prescrizioni previste dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario circa le limitazioni all'alveo delle argomentazioni che potevano essere intrattenute durante gli incontri con la popolazione detenuta.

Quindi, il consigliere ha chiesto di poter visitare il reparto servizio di assistenza intensificato, ove era ubicato il detenuto Alfredo Cospito.

La visita in quel reparto si è protratta per l'intero tempo di permanenza in istituto, poiché l'autorità politica ha chiesto espressamente di poter incontrare il detenuto Cospito che, in quel frangente, era impegnato in una visita con la psicologa.

Durante l'incontro tra i due, durato circa una ventina di minuti, il consigliere Usuelli è stato più volte richiamato dal direttore dell'istituto, ivi presente unitamente al comandante di reparto e al coordinatore del reparto operativo mobile, poiché gli argomenti trattati esulavano da quelli permessi dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario.

Al termine della visita, il consigliere regionale ha chiesto di poter regalare un cappello al detenuto Cospito (simbolo dei mujaheddin afgani), donazione che, tuttavia, non veniva autorizzata, stante le limitazioni previste dal regime detentivo speciale dell'ex articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, al quale il Cospito è sottoposto.

Naturalmente, le risultanze della visita sono state oggetto, come di consueto, di relazione del responsabile del gruppo operativo mobile, il quale unitamente al comandante di reparto facente funzioni ha accompagnato la delegazione parlamentare, e trasmesse al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Da quanto sopra precisato, emerge che i meccanismi di verifica a che le visite effettuate dalle autorità di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, nell'ambito delle loro prerogative, si sono rivelati efficaci, posto che i soggetti preposti, ossia il direttore ed il comandante della polizia penitenziaria locali, hanno ben esercitato il loro compito di verifica ed intervento.

Evidentemente, le eventuali e successive esternazioni alla stampa del contenuto dei colloqui intercorsi, esulano dalla sfera di intervento del Ministero.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

CALDERONE. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

sabato 28 gennaio 2023 si svolgeranno le cerimonie di inaugurazione dell'anno

giudiziario in tutte le Corti di appello d'Italia;

anche in quella di Messina prenderanno la parola il presidente della Corte, il procuratore Generale ed il procuratore della Repubblica;

in quella Corte d'appello, tuttavia, quegli incarichi direttivi e semidirettivi sono ricoperti, tutti, da magistrati « facenti funzioni »;

non si comprendono, allo stato, le ragioni dell'omesso conferimento dei relativi incarichi effettivi — incarichi di sicuro rilievo istituzionale — e la contestuale e consolidata prassi di procedere, di volta in volta, al momento della liberazione di posizioni apicali, all'assegnazione a magistrati facenti funzioni con evidente *vulnus*, ad avviso dell'interrogante, per l'efficienza, il buon andamento e l'autorevolezza della Corte d'appello di Messina;

tutto ciò, a prescindere dalle indiscusse professionalità dei singoli magistrati che si trovano a ricoprire i ridetti ruoli apicali, determina evidenti ricadute anche sul funzionamento di quegli uffici giudiziari —:

se e quali urgenti iniziative, ferme restando le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro interrogato intenda adottare per il buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia in casi come quello descritto in premessa.

(4-00336)

RISPOSTA. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante — dopo avere premesso che nella Corte di Appello di Messina gli « ...incarichi direttivi e semidirettivi sono ricoperti, tutti, da magistrati facenti funzione...; non si comprendono, allo stato, le ragioni dell'omesso conferimento dei relativi incarichi effettivi, incarichi di sicuro rilievo istituzionale, e la contestuale e consolidata prassi di procedere, di volta in volta, al momento della liberazione di posizioni apicali, all'assegnazione a magistrati facenti funzione con evidente *vulnus*...per l'efficienza, il buon andamento e l'autorevolezza

della Corte di Appello di Messina... » — domanda al Ministro della giustizia « ...se e quali urgenti iniziative, ferme restando le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, ...intenda adottare per il buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia in casi come quello descritto in premessa... ».

Al riguardo occorre innanzitutto mettere in risalto che il conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi e semidirettivi, così come ogni trasferimento, spetta al Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione.

Nella procedura di conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi e semidirettivi il Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo della legge n. 195/1958 interviene manifestando il proprio concerto (ove non ricorrano ragioni ostative — quale, ad esempio, l'esistenza di precedenti disciplinari a carico del magistrato proposto —), ciò che di regola avviene in tempi strettissimi e comunque inidonei a determinare un ritardo nel dipanarsi della procedura stessa.

Giova sul punto richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 380/2003 in tema di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in seguito al rifiuto opposto dal Ministro della giustizia di dare corso alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura relativa al conferimento di un incarico direttivo, secondo cui, « ...nella ipotesi in cui il contrasto persista e vi sia un rifiuto del concerto da parte del Ministro della giustizia (rifiuto che in ogni caso deve essere motivato), la procedura non può subire una stasi indefinita. Infatti, spetta al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura la deliberazione definitiva sull'incarico direttivo da conferire, tenendo conto della proposta iniziale della Commissione, delle ragioni del contrasto e di tutte le argomentazioni dedotte, con conseguente adempimento dell'obbligo di motivare la scelta finale in modo adeguato e puntuale... ».

Passando adesso alla specifica vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, deve essere ricordato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha pubblicato: in data 25 marzo 2022 il bando relativo al posto di Presidente della Corte di Appello di

Messina; in data 22 dicembre 2022 il bando relativo al posto di Presidente del Tribunale di Messina; in data 25 marzo 2022 il bando relativo al posto di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina; in data 22 dicembre 2022 il bando relativo al posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina; in data 24 giugno 2022 il bando relativo al posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Messina (settore civile) e in data 23 dicembre 2021 il bando relativo al posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

In nessuno dei succitati bandi risulta essere stata ancora formulata la proposta da parte della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, competente per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

In via conclusiva va segnalato che non risulta in ogni caso che l'omesso conferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dei menzionati incarichi direttivi e semidirettivi negli Uffici Giudiziari peloritani abbia in concreto determinato un effettivo e tangibile «...vulnus... per l'efficienza, il buon andamento e l'autorevolezza della Corte di Appello di Messina...», pur essendo auspicabile che l'Organo di autogoverno provveda nel minor tempo possibile alle relative nomine.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2019, 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami n. 80, è stato pubblicato un avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 616 operatori giudiziari per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari presenti nelle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

secondo quanto previsto dall'avviso e dalle annesse FAQ pubblicate sul sito del

Ministero della giustizia, ciascun Centro per l'impiego ha provveduto a formare la graduatoria dalla quale vengono definiti gli elenchi da trasmettere alle singole Corti d'appello secondo la competenza territoriale;

è inoltre previsto che le Corti d'appello procedano a sottoporre i lavoratori inseriti negli elenchi alla prova di selezione per accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, consistente in un colloquio e in una prova pratica di idoneità;

l'articolo 9 dell'Avviso specifica che, alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non hanno superato la prova di idoneità o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla scadenza della graduatoria, con ulteriori avviamenti;

nel Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 (PIAO) del Ministero della giustizia di cui al decreto 30 giugno 2022, più precisamente nell'Allegato relativo al Piano di pianificazione dei fabbisogni di personale, è stato rilevato che, con riferimento alle scoperture individuate alla data di pubblicazione del Piano, le maggiori vacanze sono concentrate, tra gli altri, nella categoria degli operatori giudiziari, attestandosi a 1.397 unità mancanti;

nello stesso Piano è stata conseguentemente evidenziata la necessità di provvedere a un nuovo concorso per ulteriori 1.400 operatori giudiziari;

ad oggi risultano utilmente collocati in graduatoria, in quanto idonei allo svolgimento della professione, ancora un numero importante di soggetti —:

se il Ministro interrogato intenda prorogare le graduatorie in scadenza a fronte delle vacanze evidenziate dallo stesso Ministero e se intenda destinare per i soggetti già risultati idonei nelle graduatorie della

selezione indetta nel 2019 una quota di riserva o, in subordine, un punteggio aggiuntivo nel prossimo bando di concorso per operatori giudiziari. (4-00544)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato in esame, l'interrogante nel sottoporre all'attenzione del Ministro della giustizia la tematica relativa all'utilizzo delle graduatorie capienti relative al concorso per operatore giudiziario domanda «...se...intenda prorogare le graduatorie in scadenza a fronte delle vacanze evidenziate dallo stesso Ministero e se intenda destinare per i soggetti già risultati idonei nella graduatoria della selezione indetta nel 2019 una quota di riserva o, in subordine, un punteggio aggiuntivo nel prossimo bando di concorso per operatori giudiziari...».*

Al riguardo è innanzitutto necessario mettere in risalto le peculiarità della procedura di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale – concorsi ed esami – n. 80 dell'8 ottobre 2019 per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti dai centri per l'impiego, di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari aventi sede nelle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Le assunzioni mediante i centri per l'impiego prevedono, nella sostanza, una doppia selezione: la prima comparativa, espletata a monte dal centro per l'impiego secondo i requisiti previsti dai singoli regolamenti regionali e dal bando di concorso (nel caso di specie l'avviso dell'8 ottobre 2019); la seconda è una selezione di idoneità che consta di un colloquio e di una prova pratica finalizzate a verificare la capacità del soggetto avviato dal centro per l'impiego a svolgere le mansioni previste dalla qualifica da ricoprire.

Tuttavia, nell'ambito della procedura in parola le uniche vere graduatorie sono quelle formate dai centri per l'impiego sulla base dei punteggi che sono attribuiti sulla scorta di requisiti che non attengono alle capacità professionali ma riguardano, per lo più, aspetti socioeconomici.

Gli elenchi di candidati riconosciuti idonei alla qualifica di operatore giudiziario sono stati formati dalle singole commissioni di concorso all'esito delle prove di esame.

In ogni caso, al termine di questa seconda selezione non è stata formulata una seconda graduatoria, ma i candidati idonei sono stati ordinati sulla base dei punteggi loro attribuiti dai centri per l'impiego.

Si evidenzia, altresì, che ogni centro per l'impiego poteva avviare alle selezioni di idoneità fino al doppio dei posti messi a concorso; per questo motivo in alcuni distretti di Corte di appello sono residuati degli idonei all'esito della copertura dei posti messi a concorso, per un numero complessivo pari a 168.

Quindi le risorse già selezionate come idonee alla qualifica di operatore giudiziario sono queste 168, uniche unità gestibili e direttamente utilizzabili dall'amministrazione.

Le graduatorie formate dai centri per l'impiego di candidati non avviati o non esaminati dalle commissioni di concorso non potrebbero, quindi, essere utilizzate per eventuali assunzioni tramite scorrimento, poiché si tratta di graduatorie appartenenti alle singole regioni e sviluppate secondo requisiti, in precedenza tratteggiati, diversi da quelli utili a selezionare le competenze professionali del personale da assumere.

Occorre, infine, ricordare che le scoperture indicate nel piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 nel profilo di operatore giudiziario, corrispondenti al numero di 1.397 unità, sono in via di aggiornamento, essendo state sanate, per la quasi totalità, grazie alla procedura di stabilizzazione degli operatori giudiziari assunti a tempo determinato di cui all'articolo 17-ter della legge del 29 giugno 2022 n. 79.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

GIANASSI e SERRACCHIANI. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

lo Stato italiano, tramite il Ministero della giustizia, il 28 gennaio 2020 trasmetteva alla Francia una richiesta di estradi-

zione esecutiva per alcuni ex terroristi italiani condannati in Italia, che non hanno mai scontato le pene loro inflitte perché rifugiati in Francia;

il 28 aprile 2021 il Ministero della giustizia italiano otteneva dallo Stato francese la rimozione dei principali ostacoli alla estradizione degli ex terroristi latitanti, che venne infatti accordata per sette di loro, estradizione resa ancora più urgente dall'imminente scattare della prescrizione;

con più sentenze rese lo scorso 29 giugno 2021 la quinta *Chambre de l'instruction* della Corte d'appello di Parigi ha, però, espresso parere contrario, negando all'Italia l'estradizione;

il Procuratore generale francese ha presentato ricorso contro il rifiuto dell'estradizione da parte della Corte d'appello;

nella giornata del 7 febbraio 2023 a Parigi si è svolta l'udienza nel corso della quale la Corte di cassazione doveva esaminare le eccezioni sollevate dalla Procura generale; la decisione della Suprema Corte francese sarà annunciata il 28 marzo, l'Avvocato generale della Corte di cassazione si sarebbe espresso nelle sue conclusioni per il rigetto delle istanze volte alla modifica dei provvedimenti di diniego;

nella relazione del Ministro Nordio sull'amministrazione della giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, in materia di estradizione si legge, tra gli altri, questo passaggio: « in quest'ambito è degna di speciale menzione l'immane attività svolta in relazione ai procedimenti di estradizione degli ex terroristi rossi latitanti in Francia da vari decenni, che da ultimo ha comportato la stesura, per ciascuno dei dieci soggetti attualmente ancora ricercati, di un'approfondita scheda riassuntiva che ha costituito l'essenziale base degli atti d'intervento che l'Italia ha depositato nei giudizi promossi davanti alla Corte di cassazione francese dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Parigi per l'annullamento delle sentenze sfavorevoli emesse da tale Corte alla fine di giugno »;

si apprende dalla stampa che, però, all'udienza del 7 febbraio 2023 a Parigi non

fosse presente nessuno che rappresentasse il Ministro della giustizia, né dunque, suoi delegati appartenenti all'ufficio di Gabinetto o al Dipartimento per gli affari di giustizia (Dag) —

se il Ministro interrogato non ritenga di dover fornire ogni possibile chiarimento in merito alla effettiva partecipazione attiva dei suoi uffici alle udienze giudiziarie che si sono tenute in Francia nel mese di febbraio 2023 relative alla attesa estradizione dei terroristi condannati in Italia richiesta dallo Stato italiano per tramite del Ministero della giustizia. (4-00494)

RISPOSTA. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, riferito dell'udienza tenutasi in data 7 febbraio 2023 in Parigi, innanzi alla Corte di cassazione francese, avente ad oggetto i ricorsi presentati dalla procura generale presso la Corte d'appello di Parigi in relazione alle sentenze pronunciate il 29 giugno 2022 da tale Corte, con cui si è negata l'estradizione richiesta dall'Italia per dieci ex terroristi rossi, macchiatosi di gravissimi reati negli anni '70 e '80 del secolo scorso e ormai da decenni latitanti in Francia, nonché evidenziato che da notizie di stampa sarebbe emerso che alla suddetta udienza non fosse presente nessuno che rappresentasse il Ministro della giustizia, né dunque, suoi delegati appartenenti all'ufficio di Gabinetto o al Dipartimento per gli affari di giustizia, avanzano quesiti in ordine alla vicenda.

Orbene, si rappresenta che all'udienza svoltasi in data 7 febbraio 2023 davanti alla Corte di cassazione francese (le cui decisioni sono attese per il 28 marzo 2023) la Repubblica Italiana, quale Stato richiedente l'estradizione, era rappresentata dalla dottoressa R.C. nella sua veste di magistrato di collegamento nella Repubblica Francese.

Tale magistrato era oltretutto assistito dall'avvocato A.L.C., quale difensore appositamente nominato dall'Italia per l'intervento nei giudizi promossi davanti alla suprema corte transalpina.

Pertanto, non risponde al vero quanto asserito dall'interrogante che alla suddetta udienza non sarebbe stato presente nessuno che rappresentasse il Ministro della giustizia.

Per quanto concerne, invece, la mancata partecipazione di altri rappresentanti del Gabinetto del signor Ministro e/o del Dipartimento per gli affari di giustizia, si rappresenta che una siffatta partecipazione sarebbe stata del tutto superflua sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, perché le regole di procedura del giudizio di cassazione francese non avrebbero comunque consentito a chicchessia di prendere la parola per svolgere un qualsiasi tipo d'intervento, che infatti non è stato possibile nemmeno per l'avvocato cassazionista nominato allo specifico fine di rappresentare e difendere la Repubblica Italiana quale Stato richiedente l'estradizione.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

GIRELLI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

la Casa circondariale — Nerio Fischione — a Brescia, Canton Mombello, origina da un progetto che risale alla fine dell'Ottocento, ma l'edificio fu inaugurato nel 1914;

a seguito del decreto ministeriale del 2 marzo 2016 e di un successivo provvedimento del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le direzioni della casa circondariale e della casa di reclusione di Verziano sono state unificate, anche se le due strutture restano distinte;

la condizione strutturale del carcere di Canton Mombello è critica, si tratta infatti di un carcere vetusto, del tutto inadatto ad accogliere detenuti, tra l'altro in perenne condizione di sovraffollamento, inoltre in presenza di una costante carenza di organico, con la conseguente difficoltà di realizzazione del trattamento e dunque della attuazione della funzione rieducativa della pena;

vanno inoltre considerate le ricadute in termini di sicurezza: le condizioni lavorative del personale all'interno di queste strutture sono critiche, e derivano da una ormai cronica carenza di organico, che costringe il personale a prestare la propria

opera in un contesto obsoleto, non coerente con l'evoluzione normativa in materia né tantomeno con i principi costituzionali;

la città da anni aspetta la realizzazione di una nuova struttura penitenziaria, il cui progetto, e la relativa procedura con annesso stanziamento di risorse finanziarie, risultano approvate e in corso sin dal 2014, e che attualmente dovrebbero essere, finalmente, prossime al definitivo perfezionamento, e dunque pronte per l'avvio;

risulta infatti che nel 2018 sia stata messa a gara la progettazione per realizzare nell'attuale sedime di Verziano nuove moderne celle per 400 posti letto — a fronte degli attuali 72 ufficiali — lasciando però aperto il problema dell'estensione della struttura nei campi adiacenti, dove si dovrebbero realizzare laboratori per fare lavorare i detenuti e locali per gli agenti di polizia penitenziaria —:

se il Ministro interrogato non ritenga urgente dover effettuare le opportune verifiche — e renderne noti gli esiti — in merito all'effettivo stato di avanzamento del progetto della nuova struttura penitenziaria di Brescia, e ai tempi previsti per l'entrata in funzione e per l'operatività della medesima, nonché se non ritenga di dover, nelle more, adottare ogni iniziativa necessaria all'adeguamento degli organici del personale che attualmente opera in condizioni di grave difficoltà all'interno di strutture gravemente inadeguate. (4-00408)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, riferito delle criticità in ordine alla carenze strutturali e di organico nel carcere di Brescia Canton Mombello, con conseguenziali ricadute in tema di sicurezza e di ambienti lavorativi nonché sulla concreta opera di rieducazione dei condannati, avanza quesiti sulle iniziative che si intendano perciò assumere.*

Orbene, in tema di organici, va evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace turn over del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.

Come è noto, la riduzione complessiva degli organici operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista altresì da successivi interventi normativi ha rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del corpo della polizia penitenziaria, e su cui andrà, evidentemente, reimpostata una politica di implementazione.

Sul punto, giova evidenziare che, allo stato, a fronte di un organico totale di 42.150 unità, come da ultimo incremento della dotazione organica di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato ammonta a n. 36.126 unità.

Ancora, a fini razionalizzazione ed efficienza nonché adeguamento agli interventi legislativi medio tempore intervenuti, è in via di predisposizione il nuovo decreto ministeriale che andrà a sostituire il decreto ministeriale 2 ottobre 2017, per la redistribuzione della dotazione organica del corpo.

Nella elaborazione del nuovo decreto ministeriale si è tenuto conto delle sopravvenute esigenze prospettate dalle varie articolazioni del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

Passando alla specifica dotazione organica del carcere in oggetto, a fronte di 227 unità previste, la forza presente risulta attualmente pari a n. 181, comprese n. 12 unità in entrata e n. 17 distaccate in uscita, dunque inferiore a quella prevista di n. 46 unità.

Le carenze maggiori si rilevano nei seguenti ruoli: funzionari (-2 unità), ispettori (-23 unità) e sovrintendenti (-30 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rileva un esubero di n. 14 unità.

Con riferimento alla carenza di personale, si rappresenta che sono in essere varie procedure concorsuali, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.

In particolare, quanto al ruolo dei funzionari, trattasi di concorso pubblico per

120 posti di allievo commissario; con riferimento al ruolo degli ispettori trattasi di concorso per 411 posti; in ordine poi al ruolo dei sovrintendenti è stato indetto il concorso interno, per titoli, a complessivi n. 583 posti, e a tal fine, si comunica che l'amministrazione ha previsto l'assegnazione presso la casa circondariale di Brescia di n. 1 unità maschile.

Con i successivi scorrimenti in graduatoria, dovrebbero essere assegnate ulteriori n. 12 unità maschili e n. 1 unità femminile, che saranno assegnate alla sede bresciana entro la fine del corrente anno, al termine della procedura concorsuale e del previsto corso di formazione, articolato in tre edizioni.

Per quanto riguarda, da ultimo, il ruolo agenti/assistenti, si evidenzia che l'organico della casa circondariale di Brescia nell'anno 2022, è stato incrementato di n. 4 unità maschili e n. 6 unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso.

Si rappresenta, inoltre, che è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori n. 1.087 unità maschili e n. 361 unità femminili, e che, al termine dello stesso, saranno nuovamente considerate, al pari di altre sedi, le fattive esigenze dell'istituto in esame, mediante l'eventuale assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.

Quanto alle presenze detentive, presso la casa circondariale di Brescia Canton Mombello, alla data del 2 marzo 2023, risultano n. 286 detenuti, rispetto a una previsione regolamentare pari a complessivi n. 185 posti disponibili, rilevandosi un indice percentuale medio di affollamento pari al 154,59 per cento in linea con quello di molte altre strutture del medesimo distretto.

In ordine alle carenze infrastrutturali va premesso che sulla base delle risorse finanziarie e professionali disponibili, il preposto dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ha mai smesso di pianificare e realizzare i lavori di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria/straordinaria necessari per il mantenimento ed il recupero dei

compendi immobiliari, ovvero per l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Ciò precisato, si riferisce che è in essere il progetto di realizzazione di nuove strutture in ampliamento della casa di reclusione di Brescia «Verziano», anche al fine di sostenere e superare le criticità conseguenti alla condizione strutturale e di sovraffollamento della casa circondariale di Brescia «Canton Mombello», inaugurato nel 1914, con capienza regolamentare pari a n. 185 posti, costituito da tre sezioni, per un totale di n. 102 camere di pernottamento e che insiste in un immobile progettato alla fine dell'800, con una struttura a «T» che si sviluppa in direzione nord-sud, con torre di sorveglianza.

Malgrado gli interventi manutentivi eseguiti nel corso degli anni, l'assetto complessivo dell'edificio risente, per motivi di carattere strutturale, della mancanza fisica di spazi per la socialità e per le attività trattamentali dei detenuti, criticità peraltro aggravate dal persistente stato di sovraffollamento in cui versa l'istituto.

Per accrescere la capacità detentiva complessiva degli istituti del circondario, è stato da tempo avviato l'iter procedurale per gli interventi di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e ampliamento della capacità ricettiva della casa di reclusione di Brescia «Verziano».

Orbene, con decreto interministeriale Giustizia/Infrastrutture 10 ottobre 2014, è stato assentito un finanziamento di euro 15.200.000,00 per la realizzazione dei suddetti lavori mediante la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da n. 400 posti all'interno del perimetro della struttura, a cura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

A fronte dell'anzidetta disponibilità, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, al fine di acquisire la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento, ha sottoscritto un apposito contratto per il relativo servizio di ingegneria e architettura.

La progettualità di fattibilità tecnico-economica ha evidenziato un quadro economico di spesa complessiva di euro 54.000.000,00, di cui euro 42.000.000,00 per lavori ed euro 12.000.000,00 per somme a disposizione.

Nelle more del reperimento dei fondi aggiuntivi occorrenti sul quadro economico evidenziato, è emersa la necessità di verificare la fattibilità di soluzioni alternative per lotti funzionali.

Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna ha, quindi, rivisto il progetto, articolandolo in tre lotti funzionali: 1) I lotto, per una spesa di euro 15.200.000,00, contemplante tutte le funzioni di supporto alla detenzione e al corretto funzionamento dell'istituto, vale a dire ampliamento e ristrutturazione di: aree colloqui avvocati-magistrati e familiari, uffici direzione, blockhouse e controllo e caserma agenti; ristrutturazione alloggi di servizio; realizzazione aree a parcheggio; realizzazione nuova centrale termica; sistemazione viabilità esterna e interna; realizzazione nuovo impianto smaltimento acque reflue; realizzazione di strutture prefabbricate provvisorie (importo pari ad euro 1.260.000,00) per la collocazione delle funzioni da trasferire durante la realizzazione dei lavori; 2) II lotto, per una spesa di euro 34.218.000,00, contemplante la realizzazione del nuovo edificio detentivo; 3) III lotto, per una spesa di euro 17.739.590,00, contemplante l'adeguamento funzionale del padiglione detentivo esistente, ossia ristrutturazione del padiglione detentivo esistente; realizzazione di un nuovo fabbricato lavorazioni; realizzazione di un parcheggio pluriplano; realizzazione di strutture prefabbricate provvisorie (importo euro 700.000,00) per la collocazione delle funzioni da trasferire durante la realizzazione dei lavori.

Sebbene la suddetta suddivisione in lotti funzionali comporti un sensibile aumento della spesa generale rispetto alla realizzazione dell'opera in un'unica soluzione, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, valutate le possibili ripercussioni sulla capacità ricettiva e sulla operatività della struttura penitenziaria, già il 5 novembre 2021 ha manifestato l'interesse a che venga

eseguito, prioritariamente, il lotto funzionale per la realizzazione del nuovo padiglione detentivo (da edificarsi in area libera, facilmente isolabile dal resto dell'istituto, previa adozione di opportune misure di cautela in fase di cantierizzazione), delle nuove centrali tecnologiche e dell'impianto di smaltimento delle acque reflue dimensionati per la « configurazione finale » dell'istituto, proponendo di eseguire, altresì, direttamente e con fondi propri, gli altri interventi di adeguamento dell'istituto, consistenti nella ristrutturazione del padiglione detentivo esistente e nel potenziamento delle aree colloqui, uffici, caserma agenti, e altro.

In data 19 gennaio 2022 il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna ha condiviso il percorso realizzativo proposto.

Successivamente, attesa l'esigenza di allineare il progetto in argomento ai principi e agli obiettivi di riqualificazione delle strutture detentive espressi dalla « Commissione per l'architettura penitenziaria », con nota del 27 settembre 2022 sono state formulate alcune raccomandazioni inerenti alla progettazione del nuovo edificio detentivo, evidenziandosi che il recepimento di tali raccomandazioni comporta, a seguito della rimodulazione del layout delle sezioni detentive e dell'eliminazione di parte dei nuovi volumi previsti nel progetto originario, una riduzione della capacità ricettiva del nuovo padiglione, stimabile, in prima valutazione, in circa 120 unità, per una capienza complessiva del nuovo padiglione pari a circa n. 220 unità (nel progetto di fattibilità iniziale pari a 340 unità).

Ciò premesso, è stato contestualmente chiesto al medesimo Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di valutare la fattibilità di quanto proposto da quest'amministrazione anche alla luce del contratto in essere per la progettazione e, nel caso, fornire stima dell'impegno di spesa occorrente per la realizzazione del lotto funzionale comprendente il nuovo padiglione detentivo e il potenziamento delle centrali tecnologiche e dell'impianto di smaltimento delle acque reflue.

Detta proposta — mossa dall'interesse prioritario dell'amministrazione penitenziaria di

poter disporre del nuovo padiglione nel più breve termine auspicabile, sia per implementare nuovi posti detentivi con i quali sostenere la problematica del sovraffollamento, anche in relazione alla condizione di sofferenza della casa circondariale « Canton Mombello », ma anche e soprattutto al fine di avere la disponibilità di posti ove poter allocare i detenuti durante le fasi di ristrutturazione della vecchia struttura — è stata accolta dal competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, il quale ha dato mandato alla società d'ingegneria incaricata della progettazione, di elaborare concept e soluzioni progettuali rispondenti alle richieste dell'amministrazione penitenziaria ed attualmente in fase di ultimazione.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

GRIPPO. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il 16 maggio 2019 fu siglato il protocollo d'intesa tra il comune di Roma Capitale, la regione Lazio ed il Ministero della giustizia per il rinnovamento e la ristrutturazione della città giudiziaria sita in piazzale Clodio;

questo atto statuiva la costruzione di un nuovo edificio nella zona del parco di Monte Mario, cosiddetta del « pratone », sita tra via Teulada e piazzale Clodio, con l'obiettivo di espandere i complessi facenti capo alla città giudiziaria;

la zona ricade nel Sistema ambientale ed agricolo parchi istituiti e Tenuta Castelporziano di cui agli articoli 68 e 69 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) e poiché possiede la qualità di area naturale protetta, vige su tale zona il divieto di nuove edificazioni;

dal punto di vista urbanistico è soggetta a vincoli archeologici e alcuni beni d'insieme della tavola C e B del Piano Territoriale Regionale (PTR); poiché la zona è parte della riserva naturale di Monte Mario, ove si volesse renderla edificabile, sarebbe necessaria una ripermimetrazione della riserva stessa;

non possono inoltre essere ignorati l'incredibile valore storico e archeologico dell'area, la presenza di ville risalenti al Rinascimento, quale ad esempio Villa Madama, ville storiche quale Villa Mazzanti e la forte aversità dimostrata dai cittadini dei quartieri limitrofi nei confronti di questo progetto;

quanto alla *ratio* del suddetto protocollo d'intesa, questo fu firmato prima dell'avvento della pandemia e prima del PNRR, che pone le sue fondamenta su un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale e sul recupero di edifici già esistenti rispetto all'edificazione di nuovi edifici, in particolar modo nelle aree naturali protette;

a ciò si aggiunga che nell'aprile 2021 è stato introdotto il processo penale telematico, che ridurrà l'affluenza all'interno degli spazi della città giudiziaria, nonché l'uso della carta e conseguentemente la necessità di ampie cancellerie dei Tribunali dove conservare documenti e fascicoli, cui si aggiunge la diffusione dello *smart working*;

successivamente alla firma del protocollo è stata inoltre perfezionata l'assegnazione al Ministero della giustizia della caserma Manara nell'adiacente Viale Giulio Cesare, che ospiterà la Corte di appello civile e la Corte di appello lavoro, liberando importanti spazi nella Città giudiziaria di piazzale Clodio;

il Consiglio regionale del Lazio nella seduta n. 111 del 10 febbraio 2022 ha approvato la mozione n. 573, che impegna la Giunta regionale a rimodulare il Protocollo citato —:

se alla luce di quanto esposto non ritenga, per quanto di competenza, di adottare iniziative volte a rimodulare il protocollo d'intesa firmato il 16 maggio 2019 con Roma Capitale, in modo da tutelare l'area verde e l'annesso patrimonio storico, artistico e culturale, non modificando la destinazione della zona in esame, e di favorire l'avvio di un confronto tra i soggetti

istituzionali coinvolti ed i cittadini che permetta di giungere a soluzioni condivise.

(4-00432)

RISPOSTA. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante — dopo avere premesso che «...il 16 maggio 2019 fu siglato il protocollo di intesa tra il comune di Roma Capitale, la regione Lazio e il Ministero della giustizia per il rinnovamento e la ristrutturazione della città giudiziaria sita in piazzale Clodio; quest'atto statuiva la costruzione di un nuovo edificio nella zona del parco di Monte Mario, cosiddetta del pratone, sita tra via Teulada e piazzale Clodio, con l'obiettivo di espandere i complessi facenti capo alla città giudiziaria; ...successivamente alla firma del protocollo è stata inoltre perfezionata l'assegnazione al Ministero della giustizia della caserma Manara nell'adiacente viale Giulio Cesare, che ospiterà la corte di appello civile e la corte di appello lavoro, liberando importanti spazi nella città giudiziaria di piazzale Clodio...» — domanda al Ministro della giustizia «...se...non ritenga, per quanto di competenza, di adottare iniziative volte a rimodulare il protocollo di intesa firmato il 16 maggio 2019 con Roma Capitale, in modo da tutelare l'area verde e l'annesso patrimonio storico, artistico e culturale, non modificando la destinazione della zona in esame, e di favorire l'avvio di un confronto tra i soggetti istituzionali coinvolti e i cittadini che permetta di giungere a soluzioni condivise...».

Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto, con riferimento alla tematica che forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, che in data 20 luglio 2021 il competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha prospettato la necessità di scegliere tra due soluzioni alternative per la individuazione degli uffici da collocare nell'immobile di nuova costruzione: la soluzione 1 prevede l'allocatione di tutti gli uffici della procura della Repubblica; la soluzione 2, invece, prevede di rifunzionalizzare gli spazi ad uso degli uffici della procura della Repubblica nell'ambito degli edifici B e C già esistenti.

Il provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha fornito i seguenti elementi di

valutazione: la differenza, in termini di superfici fuori terra, è la seguente: SOL1 – 33.320 mq, SOL2 – 24.400 mq; per la SOL1 è necessario incrementare il costo del 35 per cento ovvero di euro 20.000.000 ipotizzando un costo unitario pari ad euro 2.200,00 al mq; il tempo di realizzazione resta invariato nell'ipotesi di un cronoprogramma che preveda una maggiore produttività di cantiere per la realizzazione della SOL1; non si ipotizzano effetti procedurali negativi dell'una rispetto all'altra soluzione in quanto l'iter necessario per la ripermetrazione del parco e/o il conseguimento delle autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione resta invariato.

In data 29 luglio 2021 la direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero rilevava che: la soluzione 1 (cioè l'allocazione di tutti gli uffici della procura della Repubblica nell'immobile da realizzare) comportava un costo notevolmente più elevato rispetto alla soluzione 2 (che consiste nella rifunzionalizzazione degli spazi ad uso degli uffici della procura della Repubblica nell'ambito degli edifici B e C già esistenti), pari ad euro 20.000.000; la soluzione 1 non consentiva neanche di conseguire alcun risparmio in termini di tempo e di difficoltà burocratiche amministrative, atteso che il provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha evidenziato che l'iter necessario per la ripermetrazione del parco e/o il conseguimento delle autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione restava invariato; e quindi riteneva che il criterio della sana gestione della cosa pubblica imponesse la scelta della soluzione 2, consistente nella rifunzionalizzazione degli spazi ad uso degli uffici della procura della Repubblica nell'ambito degli edifici B e C già esistenti con conseguente allocazione nell'immobile di nuova costruzione di alcuni uffici del tribunale penale (da individuarsi in seguito). Inoltre, con riferimento allo stato di avanzamento del progetto, deve essere segnalato che con il disciplinare sottoscritto in data 6 marzo 2020 il provveditorato interregionale alle opere pubbliche incaricava professionisti esterni della redazione di un documento

programmatico preliminare (DPP) da porre quale base di gara per il concorso di progettazione per la cittadella giudiziaria di Roma. Tale DPP è stato trasmesso agli uffici giudiziari ed è stato condiviso e approvato in sede di conferenza permanente.

Il DPP è stato quindi inviato alla regione Lazio ai fini della ripermetrazione dell'area vincolata. Con nota del 5 maggio 2022 questo Ministero è stato informato che la richiesta inviata alla regione Lazio non aveva ancora avuto esito. Nel corso del mese di gennaio dell'anno 2023 la direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha sollecitato la regione Lazio a pronunciarsi sulla richiesta di ripermetrazione dell'area vincolata senza ricevere alcuna risposta in proposito.

Al momento non è allo studio alcuna ipotesi alternativa.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

MORRONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel luglio del 2022, i presidenti delle province di Rimini e di Pesaro-Urbino, hanno firmato il protocollo ricognitivo che sancisce il momento conclusivo del percorso di distacco dei comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalla provincia di Pesaro-Urbino e il loro passaggio alla provincia di Rimini, un percorso iniziato due anni fa che giunge al termine con il coinvolgimento attivo in questi mesi degli amministratori, degli uffici delle due province e del commissario straordinario;

la legge n. 84 del 28 maggio 2021, che ha sancito il distacco dei due comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini, stabiliva infatti che regioni e province provvedessero agli adempimenti attuativi della legge di rispettiva competenza anche mediante accordi per garantire continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi. Le due province hanno condiviso i criteri di indirizzo per perfezionare il passaggio delle competenze

con la massima semplificazione delle procedure, concordando un documento d'intesa, il Protocollo ricognitivo delle azioni adottate e di intesa su quelle eventuali da adottare per il distacco sottoscritto, che individua tutte le procedure specifiche, dagli adempimenti per l'attuazione del processo di aggregazione al trasferimento dei beni, dagli atti e affari amministrativi pendenti al subentro nei contratti in essere, dalla gestione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale alla definizione degli aspetti finanziari;

all'interrogante preme evidenziare che, a oggi, la competenza nel settore giustizia non risulta ancora stata completata e i territori dipendono ancora rispettivamente dai tribunali di Pesaro e Urbino, costringendo, ancora oggi, i cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio ad andare a difendersi o ad agire in un tribunale diverso da quello che dovrebbe essere competente a decidere;

occorre adottare ogni iniziativa affinché questa situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile;

se il Ministro sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e come intenda adoperarsi con ogni iniziativa utile volta a modificare i circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini e all'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari di Pesaro e Rimini. (4-00471)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante — dopo avere premesso che «...nel luglio del 2022 i presidenti delle province di Rimini e di Pesaro Urbino hanno firmato il protocollo ricognitivo che sancisce il momento conclusivo del percorso di distacco dei comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalla provincia di Pesaro Urbino e il loro passaggio alla provincia di Rimini, un percorso iniziato 2 anni fa che giunge al termine con il coinvolgimento attivo in questi mesi degli amministratori, degli uffici delle 2 province e del commissario straordinario; ...a oggi, la competenza nel settore giustizia non risulta ancora essere stata completata e i territori*

dipendono ancora rispettivamente dai tribunali di Pesaro e di Urbino, costringendo ancora oggi i cittadini di Montecopiolo e di Sassofeltrio ad andare a difendersi o ad agire in un tribunale diverso da quello che dovrebbe essere competente a decidere... » — domanda al Ministro della giustizia «...se...sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e come intenda adoperarsi con ogni iniziativa utile volta a modificare i circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini e all'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari di Pesaro e di Rimini... ».

Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che la legge del 28 maggio 2021 n. 84, recante « Distacco dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132 comma 2 della Costituzione », ha disposto il distacco dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio dalla regione Marche e l'aggregazione degli stessi alla regione Emilia Romagna, prevenendo i conseguenti adempimenti amministrativi.

L'articolo 2 comma 6 della legge n. 84 del 2021 ha dettato una clausola di salvaguardia generale riferibile agli organi dello Stato costituiti nei territori interessati: «...gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia Romagna... ». Siffatta disposizione normativa non risulta però applicabile al settore giudiziario. Invero il complessivo sistema di norme costituzionali e legislative che presiede all'esercizio dell'attività giurisdizionale richiede l'adozione di specifiche disposizioni di rango primario espressamente modificative di quelle di settore vigenti che, pertanto, non risultano derogabili da disposizioni di carattere generale come quella dettata dall'articolo 2 comma 6 della legge n. 84 del 2021.

Risulta, quindi, evidente che nessun adempimento derivante dalle modifiche dell'assetto amministrativo dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio può essere posto a carico dall'amministrazione della giustizia.

In proposito si rappresenta che l'ufficio legislativo di questo Dicastero ha reso vari pareri con riferimento sia a fattispecie analoghe (pareri del 16 aprile 2014 relativo al comune di Vallefoglia e del 7 novembre 2017 relativo al comune di Mappano) sia alle problematiche concernenti il comune di Sappada (parere del 22 gennaio 2018) che, con la legge del 5 dicembre 2017 n. 182, è stato distaccato dalla regione Veneto per essere aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia.

In tale occasione si è osservato e ribadito che le vicende amministrative relative ai singoli enti locali non rilevano rispetto alla individuazione dell'ambito di competenza per territorio degli uffici giudiziari e che solo una specifica modifica dell'ordinamento giudiziario, da operarsi con norma primaria, potrebbe determinare un mutamento di siffatta competenza.

Pertanto, l'aggregazione dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio (entrambi caratterizzati da modesti valori sia per estensione territoriale sia per bacino di utenza — Montecopiolo presenta una superficie di 36 chilometri quadrati e 1.175 abitanti mentre Sassofeltrio si estende per 21 chilometri quadrati con una popolazione di 1.445 abitanti —) alla regione Emilia Romagna non ha modificato la competenza per territorio del relativo circondario di appartenenza che, a norma del vigente assetto ordinamentale previsto dalla tabella A allegata al regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12, risulta essere il tribunale di Urbino.

In quest'ottica deve essere ricordato che la richiamata tabella A allegata al regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12 è stata modificata dalla legge del 29 dicembre 2017 n. 222, recante « Modifiche relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni », a riprova della necessità dell'intervento di una norma di rango primario al fine di determinare una modifica della competenza per territorio degli uffici giudiziari. Del resto, va segnalato che non di rado le circoscrizioni giudiziarie e quelle ammini-

strative non coincidono. Si ponga mente alla attribuzione degli uffici giudiziari di Massa, capoluogo di una provincia toscana, al distretto di corte di appello di Genova piuttosto che a quello di Firenze, oppure alle scelte adottate con la riforma della geografia giudiziaria realizzata in attuazione della legge delega del 14 settembre 2011 n. 148 che, tra l'altro, ha visto l'attribuzione del territorio della soppressa sede di Sala Consilina (distretto di corte di appello di Salerno-regione Campania) al circondario di Lagonegro (distretto di corte di appello di Potenza-regione Basilicata) o all'assegnazione dei comuni rientranti nella soppressa sezione distaccata del tribunale di Venezia con sede in Portogruaro (distretto di corte di appello di Venezia-regione Veneto) al tribunale di Pordenone (distretto di corte di appello di Trieste-regione Friuli Venezia Giulia).

In ultimo, per quanto concerne la richiesta di adeguamento degli organici dei tribunali di Pesaro e di Rimini, occorre in ogni caso rilevare che in occasione della procedura di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito, definita con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020, si è condivisa con il Consiglio Superiore della Magistratura la scelta di non prendere in considerazione il dato della popolazione del circondario di riferimento per gli uffici giudicanti e requisiti di primo e di secondo grado, in quanto tale dato appare ormai scarsamente indicativo ai fini della distribuzione della pianta organica e di fatto assorbito dal più significativo dato relativo alle iscrizioni annuali e pluriennali di periodo.

Ne consegue che le misure di adeguamento degli organici possono essere adottate in funzione dei carichi di lavoro rilevati per gli uffici giudiziari interessati (carichi di lavoro sui quali non avrebbe comunque inciso in maniera significativa il distacco e l'aggregazione richiamati nell'atto di sindacato ispettivo in ragione delle modeste dimensioni dei comuni coinvolti), tenendo conto dell'ormai acquisito concetto della cosiddetta « revisione permanente » delle piante organiche degli uffici giudiziari, inteso come esigenza di una maggiore dinamicità delle

piante organiche e della necessità di una costante revisione temporale delle stesse.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

RUFFINO. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere — premesso che:

il continuo e costante aumento del costo del gas naturale sta portando le imprese fornitrici, con particolare riferimento a quelle più piccole, ad una revisione delle loro politiche di vendita;

tale situazione, che plausibilmente si protrarrà nel tempo, comporterà, nella migliore delle ipotesi, la richiesta nei confronti dei clienti finali di cauzioni che — in particolare per le piccole e medie imprese che abbiano un consumo medio annuo superiore ai 5000 metri cubi — costituirà una importante e difficilmente sostenibile fuoriuscita di liquidità; nella peggiore delle ipotesi, invece, a seguito del fallimento dei fornitori di gas, ovvero di semplice rescissione del contratto per eccessiva onerosità, ciò comporterà la cessazione delle forniture, con conseguente trasferimento al Fui (fornitore di ultima istanza);

il fornitore di ultima istanza è stato opportunamente istituito con delibera Arera 418/2014/R/Gas, con la finalità di fornire garanzia di continuità di fornitura all'utente finale, anche in caso dovesse venirci meno il fornitore ovvero in caso di rescissione contrattuale da parte di quest'ultimo;

anche il fornitore di ultima istanza, così come il normale fornitore di gas naturale, può richiedere un deposito cauzionale che, per le imprese che abbiano un consumo di gas superiore ai 5000 metri cubi annui, non può essere garantito attraverso la semplice domiciliazione della bolletta;

il fornitore di ultima istanza, vincitore di una procedura di gara bandita da Acquirente unico Spa per conto della stessa Arera suddivisa in lotti per aree di prelievo, anche in considerazione del fatto che garantisce una fornitura in base a tariffe

determinate da coefficienti stabiliti dalla medesima offerta di gara non particolarmente convenienti, funge in realtà da fornitore ponte, garantendo al cliente finale la continuità delle forniture nella contingenza del passaggio al nuovo fornitore;

le cauzioni richieste dal fornitore unico, anche per periodi di fornitura brevi, sono particolarmente onerose, in particolare per le imprese che hanno un rilevante consumo di gas, in quanto ammontano ad una mensilità di consumo rapportata al costo stabilito sulla base del coefficiente in capo al fornitore di ultima istanza competente per area di prelievo;

recentemente è più volte capitato che, pur in presenza di regolare saldo di tutte le fatture relative al consumo di gas emesse dal fornitore di ultima istanza, in caso di mancato versamento da parte del cliente finale (piccola o media impresa) dell'importo relativo al solo deposito cauzionale, il Fui, cui era già stata comunicata la stipula di contratto con un nuovo fornitore, abbia proceduto alla piombatura del contatore e alla conseguente interruzione della fornitura, cagionando danni rilevanti per le imprese interessate, che talvolta senza alcuna responsabilità si erano trovate a confluire nel Fui —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire — ove necessario anche con iniziative di carattere normativo — per consentire, almeno nell'attuale fase emergenziale, alle piccole e medie imprese che dovessero, per cause indipendenti la loro volontà, confluire nei contratti di somministrazione di gas naturale del fornitore di ultima istanza, la possibilità di dilazionare il pagamento degli eventuali depositi cauzionali ovvero consentire, almeno per i primi tre mesi o per il tempo strettamente necessario al passaggio al nuovo fornitore, di considerare ottemperate le garanzie attraverso la domiciliazione delle bollette, anche nel caso il cliente finale abbia consumi superiori ai 5000 metri cubi annui.

(4-00398)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.*

Il versamento del deposito cauzionale cui fa riferimento nell'interrogazione costituisce una forma di garanzia che ciascun esercente la vendita di gas, ivi compreso il fornitore di ultima istanza, può richiedere al cliente finale all'atto della stipula del contratto di vendita, così come previsto dall'articolo 11 della deliberazione Arera n. 229/01, richiamato dal Tivg (Testo integrato delle attività di vendita di gas).

Come evidenziato, la normativa vigente prevede che, nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, l'esercente la vendita possa chiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, secondo la procedura prevista dal titolo II del Tivg (Testo integrato morosità gas).

Prima che venga effettuata la sospensione della fornitura e chiusura del punto di riconsegna, si rappresenta che trovano comunque applicazione le misure poste a tutela del cliente finale previste dalla regolazione (di cui al titolo II sezione 1 del testo integrato morosità gas - Tivg). Prima che venga effettuata la sospensione della fornitura e la chiusura del punto di riconsegna, il fornitore deve preventivamente costituire in mora il cliente finale, avendo la facoltà di chiedere la sospensione della fornitura con un preavviso non inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della già menzionata comunicazione di costituzione in mora.

Ciò premesso, va considerato che il versamento del deposito cauzionale rappresenta una forma di garanzia, in accordo con la regolazione vigente, che rientra nella facoltà dell'esercente la vendita per fare fronte alle situazioni di morosità, anche al fine di incentivare gli esercenti la vendita di gas a stipulare contratti con i clienti finali.

Nel caso specifico della fornitura di ultima istanza questa garanzia assume un particolare rilievo, in considerazione della necessità di disincentivare il ricorso al servizio medesimo, nonché per consentire agli esercenti che erogano il servizio di far fronte alle specifiche criticità connesse al recupero dei costi di approvvigionamento dei volumi mensili incrementali, anche rispetto a potenziali morosità dei clienti finali.

Difatti tale servizio, introdotto con delibera Arera n. 418/2014, ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà, senza offrire una tutela di prezzo, ma anzi praticando prezzi che incentivino il cliente finale a ricercare nuove offerte di vendita sul libero mercato, e richiede il necessario contemperamento tra le esigenze dei fornitori e quelle dei clienti finali. Il servizio è inoltre assegnato attraverso specifiche procedure concorsuali, le ultime svoltesi nel 2021, sulla base delle offerte che gli operatori interessati hanno presentato, tenuto conto delle condizioni previste dalla gara e dalla regolazione vigente.

Tanto premesso, si condividono le perplessità rappresentate alla luce della situazione emergenziale e dell'aumento dei prezzi del gas naturale sui bilanci delle imprese e al ruolo centrale che i servizi di ultima istanza stanno assumendo nell'attuale momento congiunturale.

A questo riguardo, va evidenziato come per il settore del gas siano state adottate una serie di misure finalizzate a sostenere l'apparato produttivo, in maniera gradualmente più estesa, sia in termini quantitativi sia in termini di platea dei destinatari, quali il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, la riduzione degli oneri di sistema e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento.

Da ultimo, con il decreto-legge n. 176 del 2022 cosiddetto « aiuti-quater » è stata prevista la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di rateizzare gli importi dovuti per la componente energetica in relazione ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Inoltre, ulteriori interventi sono stati previsti per favorire la liquidità delle imprese di vendita di gas ed energia elettrica proprio al fine di ridurre le ipotesi di default e, quindi, il rischio di un maggior numero di clienti finali privi di fornitore che ricorrono al servizio di ultima istanza.

Si conferma l'attenzione del Ministero su questa tematica al fine di garantire la massima protezione alle imprese, anche attraverso iniziative assunte in collaborazione con l'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, per garantire il necessario supporto in questa fase di difficile congiuntura.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.

SCUTELLÀ, D'ORSO e ASCARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il presidente del tribunale di Castrovillari, dottor Massimo Lento, con decreto n. 11 del 2023, ha disposto la sospensione delle udienze civili e penali a causa del guasto all'impianto di riscaldamento del presidio giudiziario;

« Vista la particolare situazione climatica che fa registrare temperature al di sotto della media stagionale — si legge nel decreto emanato dal presidente Lento — visto che, nonostante si sia già da tempo perfezionata la procedura prevista per la riparazione dell'impianto di riscaldamento, lo stesso non è ancora funzionante. Atteso che nelle aule di udienza si registrano temperature estremamente rigide, anche pari a 10 gradi », il presidente del tribunale di Castrovillari ha disposto « che le udienze civili e penali siano sospese dall'8 febbraio al 18 febbraio 2023 salvo revoca in caso di riparazione dell'impianto »;

durante il periodo di sospensione verranno trattati i processi urgenti ed indifferibili ed, in particolare, quelli con rito direttissimo, quelli con imputati sottoposti a misura cautelare, i procedimenti d'urgenza in materia civile, nonché le udienze cartolari;

a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012, che ha portato alla soppressione del tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, e il conseguente accorpamento al tribunale di Castrovillari, i carichi di lavoro del presidio di giustizia del

Pollino hanno subito notevoli incrementi con forti ripercussioni sugli arretrati;

la nuova competenza territoriale attribuita al tribunale di Castrovillari ha comportato che, secondo la classifica sull'efficienza dei 140 tribunali ordinari della Penisola, stilata dal Ministero della giustizia e pubblicata il 1° giugno 2022 da « *Il Sole 24 ore* », il tribunale di Castrovillari risulta essere al decimo posto per inefficienza con un numero di fascicoli relativi a causa pendenti da oltre due anni pari a 7.774;

rallentare l'attività giudiziaria non è accettabile soprattutto se la causa è da attribuire al guasto di un impianto di riscaldamento che dovrebbe essere riparato in tempi rapidi e certi per permettere il corretto andamento dei lavori ed evitare la paralisi di servizi fondamentali, come quello della giustizia, soprattutto nel territorio della Sibaritide-Pollino —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per consentire nel minor tempo possibile di definire le criticità evidenziate in premessa e garantire agli operatori del presidio di giustizia di Castrovillari di recuperare condizioni di lavoro dignitose e salvaguardare il servizio pubblico della giustizia. (4-00444)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti — dopo avere premesso che « ...il presidente del tribunale di Castrovillari..., con decreto n. 11 del 2023, ha disposto la sospensione delle udienze civili e penali a causa del guasto all'impianto di riscaldamento del presidio giudiziario;...a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012, che ha portato alla soppressione del tribunale di Rossano, oggi Corigliano Rossano, e al conseguente accorpamento al tribunale di Castrovillari, i carichi di lavoro del presidio di giustizia del Pollino hanno subito notevoli incrementi con forti ripercussioni sugli arretrati... » — domandano al Ministro della giustizia « ...se... sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per consentire nel minor tempo*

possibile di definire le criticità evidenziate in premessa e garantire agli operatori del presidio di giustizia di Castrovillari di recuperare condizioni di lavoro dignitose e salvaguardare il servizio pubblico della giustizia... ».

Al riguardo, come ho già riferito nelle risposte fornite a precedenti atti di sindacato ispettivo, devo ricordare che la riforma della geografia giudiziaria è stata realizzata con la legge delega n. 148 del 2011, attuata con i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 e n. 14 del 2014.

Con tale riforma si è deciso che la razionalizzazione della dislocazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado dovesse essere attuata garantendo la permanenza dei tribunali nei comuni capoluogo di provincia e assicurando la permanenza di almeno 3 tribunali, e delle relative procure della Repubblica, in ogni distretto di corte di appello.

È noto che ogniqualvolta si tocca una struttura giudiziaria di una città emergono critiche e contrapposizioni tra chi vuole mantenere lo status quo e chi, invece, ritiene che sia più razionale e più efficiente per la giustizia accorpate gli uffici giudiziari.

Personalmente, anche per la mia esperienza giudiziaria, ritengo che questa riforma non abbia dato gli esiti sperati. In gran parte sono d'accordo con l'affermazione per la quale occorre una profonda revisione della riforma che è stata fatta.

Questo dicastero sta affrontando la tematica della revisione della geografia giudiziaria al fine di trovare le soluzioni più idonee per tale problematica.

Stiamo formando dei gruppi di lavoro per vedere come sia possibile conciliare l'efficienza della giustizia attraverso, da un lato, la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione e, dall'altro lato, la doverosa risposta di giustizia territoriale che lo Stato deve dare, soprattutto, nelle sedi più disagiate, dove la soppressione degli uffici giudiziari ha spesso determinato dei disagi e degli svantaggi maggiori rispetto ai vantaggi che si potevano supporre.

Passando ora alla specifica tematica che forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, va segnalato che nel corso del mese di di-

cembre dell'anno 2022 la direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo dicastero ha autorizzato il tribunale di Castrovillari a procedere alla riparazione del sistema di riscaldamento.

L'impresa incaricata della riparazione ha incontrato serie difficoltà a reperire i pezzi di ricambio.

Pertanto l'8 febbraio 2023 il presidente del tribunale di Castrovillari ha dovuto disporre la sospensione delle udienze per il termine di 10 giorni.

Allo scadere di questo termine, e quindi il 18 febbraio 2023, l'impresa è riuscita ad acquistare i pezzi di ricambio e a effettuare la riparazione, in tal modo risolvendo il problema.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

come noto, con la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 56 del 2014, il presidente della provincia è divenuto un organo elettivo di secondo grado, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con voto ponderato in base a un indice elaborato sulla base del numero di abitanti dei rispettivi enti;

tale modalità di elezione suscita perplessità in ordine agli effetti che determina, che a volte travalicano la normale competizione politica tra i partiti; non è un caso che in Parlamento la gran parte dei partiti abbia depositato disegni di legge di modifica di tale sistema di elezione per un ritorno al suffragio universale e diretto;

da ultimo, l'elezione del presidente della provincia di Teramo del 29 gennaio 2023 ha suscitato molto clamore sulla stampa locale; in base a dinamiche difficilmente comprensibili e al di fuori di logiche partitiche e programmatiche, infatti, alcuni sindaci e consiglieri comunali dei comuni maggiori (decisivi per la vittoria) hanno votato un candidato diverso da quello pubblicamente sostenuto fino al giorno pre-

cedente il voto, determinando così la vittoria del nuovo presidente, avvenuta con uno stacco minimo —:

se il Governo intenda adottare iniziative normative al fine di modificare la disciplina attualmente vigente al fine di garantire maggiore trasparenza nell'elezione dei presidenti di provincia. (4-00378)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato in esame, e sul caso specifico esposto dall'interrogante, si rappresenta che, con il provvedimento n. 4 del 29 gennaio ultimo scorso, pubblicato nell'albo pretorio informatico e sul sito internet della provincia di Teramo, si è preso atto del risultato elettorale delle elezioni, svoltesi regolarmente nella giornata di domenica 29 gennaio 2023, del presidente della provincia di Teramo.*

I sindaci e i consiglieri aventi diritto al voto sono risultati in totale n. 613 ed i voti espressi n. 568. I voti ottenuti da ciascun candidato in valore numerico intero sono stati: per Domenico Piccioni n. 253, per Camillo D'Angelo n. 216 e per Massimo Vagnoni n. 99. Con l'applicazione del voto ponderato in base ad un indice di ponderazione, i cui criteri di determinazione sono fissati nell'allegato A della legge n. 56 del 2014 che tiene conto della popolazione di ciascun comune e del rapporto tra questa e la popolazione della provincia, il risultato definitivo è stato: 37.263 voti per Piccioni, n. 38.783 per D'Angelo e n. 18.035 per Vagnoni.

Su un piano più generale, con particolare riferimento ad eventuali iniziative in materia, va rilevato che anche in questa legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge con la previsione, tra l'altro, dell'elezione diretta del presidente della provincia.

Va anche rilevato che il 9 novembre scorso sono state approvate, dai due rami del Parlamento, alcune risoluzioni sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza con le quali si impegna il Governo a considerare come collegati alla manovra di finanza pubblica, tra gli altri, il disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali.

Proprio in tale ottica è stato costituito un gruppo di studio coordinato dal Ministero dell'interno, e composto, oltre che dai rappresentanti di questo Dicastero, da quelli designati dal Ministero dell'economia e finanze, della pubblica amministrazione, degli affari regionali e autonomie, delle riforme istituzionali e semplificazione normativa, nonché da ANCI e UPI.

Il suo compito sarà quello di elaborare un'ipotesi di proposta normativa finalizzata ad individuare la migliore organizzazione e razionalizzazione delle funzioni affidate ai vari livelli territoriali, e ad assicurare una maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa svolta, anche alla luce delle istanze provenienti dagli amministratori locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.

